

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	43
FINANZE (VI)	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	65
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	73
AFFARI SOCIALI (XII)	»	80
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	81
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	82

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti (*Seguito dell'esame e conclusione*) 3

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atto n. 466 (*Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 4

ALLEGATO (*Parere approvato dalle Commissioni*) 6

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 18.25.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sul testo delle Commissioni sono stati espressi il parere favorevole della III, della VIII, della XI, della XII, della XIV Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il nulla osta della VI Commissione, il parere favorevole con osservazione della X Commissione. La V Commissione esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Enrico COSTA (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea, tenendo conto del testo complessivo. Ricordando che il gruppo del PdL si è astenuto sulla votazione dell'emendamento 9.500 del Governo, esprime l'auspicio che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere superate le criticità che ancora permangono specialmente nelle disposizioni penalistiche del provvedimento.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla votazione relativa al mandato ai relatori a riferire in Assemblea. Prende atto con soddisfazione che, in questa fase, si sono ricomposte le discrasie di vedute che erano emerse, da parte dei diversi gruppi, nel corso dell'esame degli emendamenti. Sottolinea, in tale ambito, il ruolo svolto dal suo gruppo per assicurare la conclusione dell'*iter* in Commissione del provvedimento in esame.

Preannuncia infine che nel corso della discussione in Assemblea il suo gruppo darà tutto il contributo possibile, essendo convinto che si tratta di un provvedimento di grande importanza.

Oriano GIOVANELLI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo. Per quanto riguarda la prima parte del provvedimento, recante le misure di prevenzione della corruzione, ribadisce le perplessità già manifestate dalla sua parte politica, che resta in attesa di conoscere le modifiche che il Governo ha preannunciato. Sottolinea altresì l'importanza dei passi avanti compiuti nel corso dell'esame in sede referente sulla seconda parte del provvedimento, recante le misure di repressione penale della corruzione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, che si riserva di presentare emendamenti in Assemblea per il miglioramento del testo.

Donato BRUNO, *presidente*, prima di porre in votazione il mandato ai relatori, propone, secondo quanto già previsto nella scorsa seduta che, all'articolo 9, comma 1, lettera m) del testo in esame siano sostituite, ovunque ricorrano, le parole « in relazione all'esercizio » con le seguenti « per l'esercizio ».

Precisa che la modifica è diretta a coordinare il testo dell'articolo 9 agli identici subemendamenti Sisto 0.9.500.113 (*nuova formulazione*), Contento 0.9.500.121 (*nuova formulazione*) e Ferranti 0.9.500.75 (*nuova formulazione*) che

hanno modificato la fattispecie del reato di corruzione per l'esercizio della funzione sostituendo le parole « in relazione all'esercizio » con le parole « per l'esercizio ».

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputato Santelli per la I Commissione e deputato Angela Napoli per la II Commissione, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 18.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Atto n. 466.

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 maggio 2012.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sottolinea l'importanza di prevedere una congrua fase transitoria prima della piena entrata a regime della nuova disciplina. Raccomanda pertanto al Governo il recepimento della condizione n. 2.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ricorda che la direttiva contiene norme che non sono state recepite con il provvedimento in esame, sottolinea l'importanza di procedere al tempestivo recepimento della direttiva nella sua interezza, ricordando che le Commissioni, quando esaminano gli schemi di decreti legislativi attuativi di direttive, dovrebbero verificare anche se il Governo ha provveduto all'integrale recepimento di una direttiva ovvero a un recepimento solo parziale.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che, data la complessità e la delicatezza del provvedimento in esame, sarebbe preferibile che le Commissioni non procedessero alla votazione nella giornata odierna.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione del parere parlamentare scade domenica 27 maggio e che il termine per il recepimento della direttiva è a sua volta scaduto da molti mesi. Ritiene pertanto necessario che le Commissioni procedano al voto nella seduta di oggi.

Gianclaudio BRESSA (PD), nel sottolineare l'importanza di un recepimento integrale della direttiva, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il Governo ha tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione presentata, in cui, in gran parte, si formulano osservazioni riguardo

al fatto che le previsioni della direttiva non sarebbero state recepite integralmente. Rileva, al riguardo, di avere verificato che ogni prescrizione obbligatoria della direttiva risulta recepita nell'ordinamento; semmai vi sono alcune misure che la direttiva pone come discrezionali e l'osservazione contenuta nella lettera b) della proposta di parere richiama proprio alcuni di tali profili auspicandone il recepimento.

Esprime quindi una valutazione favorevole sulla prima condizione contenuta nella proposta di parere, mentre con riguardo alla seconda condizione non può che esprimere una valutazione negativa. Si tratta infatti di una sanatoria su cui il Consiglio dei ministri si è già espresso in senso contrario, sulla base di una serie motivata di ragioni.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, con riguardo al fatto che le previsioni della direttiva non sarebbero state recepite integralmente, fa presente che rilevano, in particolare, gli articoli 4, 6, 7 e 13 della direttiva. Prende peraltro atto della risposta del rappresentante del Governo sul fatto che sarebbero già contenute nell'ordinamento interno; sottolinea, in ogni modo, che profili come quello della pubblicità e delle ispezioni appaiono di particolare rilievo.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, conferma la proposta di parere presentata.

Raffaele VOLPI (LNP) dichiara che il suo gruppo nutre perplessità sul provvedimento in esame e avrebbe preferito disporre di più tempo. Aggiunge che alcune considerazioni svolte dal Governo sono condivisibili. Prende atto che la maggioranza non è in sintonia con il Governo e preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 18.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Atto n. 466).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite I e II,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (atto n. 466),

vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);

tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011), che ha delegato il Governo all'attuazione della direttiva 2009/52/CE, il cui termine di recepimento era fissato al 20 luglio 2011,

rilevato altresì che nella relazione di accompagnamento al provvedimento si evidenzia come la Commissione europea abbia avviato la procedura di infrazione n. 2011/0843 per mancato tempestivo recepimento da parte dell'Italia ed è in procinto di deferire l'Italia dinnanzi alla Corte di giustizia ai fini della dichiarazione dell'inadempimento agli obblighi di recepimento, nonché la condanna della Repubblica italiana alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 260 del TFUE,

sottolineata pertanto l'esigenza di procedere al tempestivo recepimento della direttiva 2009/52/CE, nella sua interezza,

evidenziata l'opportunità di prevedere un sistema semplificato degli obblighi

a carico dei datori di lavoro e sanzioni pecuniarie ridotte qualora questi siano datori di lavoro persone fisiche e l'impiego sia a fini privati, in aderenza con l'articolo 4, paragrafo 2, e con l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2009/52/CE, nonché con quanto evidenziato dalle Commissioni riunite I e II nel documento approvato il 26 novembre 2008 al termine dell'esame, nell'ambito della cosiddetta « fase ascendente », della medesima direttiva,

rilevata altresì l'esigenza di prevedere, come già avvenuto in altri provvedimenti che introducono sanzioni più onerose nell'ordinamento (ad esempio norme penali, fiscali o di sicurezza sui luoghi di lavoro), una fase transitoria entro la quale i soggetti interessati possono volontariamente adeguarsi evitando così le sanzioni più gravi, tanto più quanto si tratta delle persone fisiche di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/52/CE,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia assicurato un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro e sanzioni pecuniarie ridotte qualora questi siano datori di lavoro persone fisiche e l'impiego sia a fini privati, in aderenza con le previsioni dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/52/CE, e con quanto

evidenziato dalle Commissioni riunite I e II nel documento approvato il 26 novembre 2008;

2) è necessario prevedere, compatibilmente con la disciplina comunitaria, una norma transitoria affinché i soggetti interessati – e, in particolare, i datori di lavoro persone fisiche nel caso di impiego a fini privati – possano adeguarsi in tempi congrui alla nuova disciplina, evitando così le sanzioni più gravi;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche e di maggiore dettaglio con particolare riferimento agli aspetti relativi a:

l'informativa sistematica in favore dei cittadini stranieri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/52/CE;

le disposizioni in tema di subappalto di cui all'articolo 8 della direttiva

2009/52/CE, anche alla luce dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

la possibilità di agevolare le denunce ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva mediante l'ausilio di soggetto terzi quali le associazioni sindacali o i patronati;

b) valuti il Governo l'opportunità di meglio bilanciare, secondo gli equilibri previsti dalla direttiva 2009/52/CE, il rapporto tra sanzioni penali e sanzioni di diversa natura (sanzioni finanziarie ed altri provvedimenti di natura amministrativa);

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che le ipotesi di « sfruttamento lavorativo » non si esauriscano nelle previsioni dell'articolo 603-*bis* del codice penale, ma ricomprendano anche « gli altri casi in cui comunque si ravvisi un particolare sfruttamento lavorativo ».

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
18.05 alle 18.25.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (*Seguito esame e rinvio*)

9

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori, dopo aver fatto emergere alcuni punti problematici concernenti il decreto-legge in esame ed il relativo disegno di legge di conversione, avevano rivolto al Governo la richiesta di fornire chiarimenti in ordine ad essi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, richiamando il primo dei tre quesiti formulati, concernente la ragione dell'inserimento di una disposizione di carattere sostanziale nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, rileva che si tratta di un'osservazione fondata, come peraltro è stato evidenziato anche dal Comitato per la legislazione della Camera. In considerazione della rilevanza della questione sollevata e ritenendo necessario individuare la soluzione più adeguata all'esito di un confronto tra le amministrazioni interessate, ravvisa l'opportunità di disporre di alcuni giorni per i necessari approfondimenti.

Quanto al secondo quesito, riguardante lo stato della procedura di infrazione 2010/4227 avente ad oggetto, in particolare, l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, fa presente che il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio, con nota del 5 dicembre 2012, ha trasmesso alla Commissione europea le risposte senza che, ad oggi, sia pervenuta la risposta della Commissione. Nella nota sono state evidenziate le ragioni in base alle quali le censure sono infondate. Per quanto attiene, in particolare, alla contestazione

relativa alla presunta violazione della direttiva n. 89/391/CEE in quanto l'articolo 29, comma 5, del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede la possibilità per le imprese che occupano fino a dieci lavoratori di « autocertificare » la valutazione dei rischi, fa notare che esse devono comunque mettere a disposizione dei lavoratori – per mezzo del loro rappresentante per la sicurezza e/o degli ispettori e/o del giudice – la documentazione a supporto di tale dichiarazione. In sostanza, dunque, se anche il documento potrebbe non essere redatto, le misure di prevenzione restano obbligatorie e sono suscettibili di verifica e di sanzione in sede ispettiva e/o giudiziale. Osserva, inoltre, che sono state elaborate in data 16 maggio 2012, da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese e che in tempi brevi verrà adottato il decreto interministeriale che recepisce tali procedure.

Infine, per quanto riguarda il terzo quesito, relativo al rapporto tra il differimento del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e il disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei ministri, avente ad oggetto la stessa materia, rileva che il decreto-legge in esame ha soppresso la disposizione del decreto legislativo n. 81 del 2008 che ricollegava all'inutile decorso del termine per l'adozione dei regolamenti governativi di coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo e le normative speciali concernenti i settori marittimo, portuale e ferroviario, l'immediata

applicazione delle disposizioni tecniche contenute nel suddetto decreto legislativo, le quali sono assolutamente incompatibili con gli *standard* tecnici attualmente adottati nei richiamati settori. Al tempo stesso, con un disegno di legge governativo, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 maggio 2012, contestualmente al decreto-legge in esame, è stata conferita al Governo una delega legislativa al fine di predisporre una disciplina organica di coordinamento tra la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei settori marittimo, portuale e ferroviario ed il contenuto del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciò consentirà di procedere al necessario adeguamento della disciplina sanzionatoria, operazione che non sarebbe possibile effettuare attraverso lo strumento regolamentare.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per l'XI Commissione*, ringrazia il Governo per le risposte fornite, nonostante il primo punto necessiti di ulteriori approfondimenti. Ritiene che sia particolarmente rilevante la questione concernente la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia, con riferimento al non corretto recepimento, nel decreto legislativo n. 81 del 2008, della direttiva 89/391/CEE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di lunedì 28 maggio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A	11
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	12
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	14

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
---	----

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5177</i>) ..	12
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4664</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
AVVERTENZA	13

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 24 maggio 2012.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanzia-

mento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 9.30, dalle 10.10 alle 10.25, dalle 13.10 alle 13.50 e dalle 14.55 alle 15.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 18.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2012.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha espresso il parere di competenza. Ricorda che la relatrice, deputata Santelli, ha presentato nella seduta del 15 maggio 2012, una proposta di documento finale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 18.55.**ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 18.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 19.**SEDE REFERENTE**

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 19.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5177).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 5177 Iannaccone recante « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di riconoscimento giuridico dei partiti e movimenti politici, di finanziamento e di rimborso delle spese elettorali ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che

ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4664).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4664 del deputato Palomba, recante « Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 19.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 24 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.

C. 4998 approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) COM(2011)873 definitivo.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (COM (2011) 873 def.);

tenuto conto delle valutazioni espresse dalla XIV Commissione;

rilevato che:

il progetto EUROSUR, a cui l'Italia ha partecipato fin dalle prime fasi sperimentali, è diretto a migliorare la conoscenza della situazione alle frontiere esterne dell'UE e la capacità di reazione delle competenti autorità degli Stati membri nei confronti di situazioni di pericolo o di minacce alla sicurezza dell'UE;

tale finalità sta assumendo un'importanza crescente in considerazione della frequenza che contraddistingue i tentativi di attraversamento irregolare delle esterne dell'Unione europea, la maggior parte dei quali rilevati alle frontiere esterne di Italia, Spagna, Grecia e Malta, nonché dei dati allarmanti relativi alla perdita di vite umane in mare;

la situazione è resa ancora più grave dal fatto che le reti criminali coinvolte nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina molto spesso sono coinvolte anche nella tratta di esseri umani,

nel traffico di sostanze stupefacenti, di materiale nucleare, e nel sostegno ai gruppi terroristici;

l'Italia, insieme ad altri Stati membri particolarmente esposti alla pressione migratoria, ha in più occasioni raccomandato il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e con le istituzioni europee nella gestione delle frontiere esterne, sottolineando l'esigenza di una integrale attuazione dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, sulla base di una effettiva solidarietà nei confronti dei paesi più esposti al fenomeno dell'immigrazione irregolare e di una equa distribuzione degli oneri, anche finanziari che ne derivano;

in questo quadro, il sistema EUROSUR dovrebbe consentire alle autorità degli Stati membri preposte al controllo di frontiera e a FRONTEX una migliore condivisione delle informazioni per il contrasto all'immigrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera e per la tutela stessa dei migranti, attraverso un uso più mirato, tempestivo ed economicamente vantaggioso dei dispositivi di intercettazione esistenti;

rilevato altresì che:

l'articolo 5 della proposta individua i compiti attribuiti ai Centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera, stabilendo che essi provvedano allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tra tutte le autorità nazionali

responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne e con le autorità di contrasto competenti a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'agenzia FRONTEX e contribuiscano alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale;

l'articolo 12 stabilisce che FRONTEX è tenuta a facilitare l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, quali satelliti e sistemi di segnalazione delle navi, da parte degli Stati membri, fermo restando che la stessa agenzia può tuttavia respingere (paragrafo 4) una richiesta presentata da un centro nazionale a motivo di restrizioni tecniche e finanziarie e per altre ragioni giustificate,

esprime una valutazione positiva sulla proposta di regolamento

nel presupposto che:

a) il Centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione, già istituito lo presso la Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno, sia in condizioni di svolgere le funzioni che la proposta affida ai centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza alle frontiere e che, in ogni

caso, alle relative funzioni possa farsi fronte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, ivi comprese quelle che saranno messe a disposizione dalle istituzioni europee, ai sensi della proposta;

b) sia chiarito che le disposizioni di cui all'articolo 5, che fanno riferimento alla « gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personali », devono essere interpretate nel senso che si tratta delle risorse del centro nazionale e non anche di quelle delle diverse forze di polizia impegnate nei controlli;

c) si chiarisca, con riferimento all'articolo 12, la cui formulazione appare rimettere alla discrezionalità dell'agenzia FRONTEX la possibilità di fornire o negare informazioni agli Stati membri, che tale facoltà non può essere esercitata in termini tali da penalizzare l'efficacia complessiva del sistema che si intende realizzare, qualora si tratti di informazioni nella disponibilità dell'agenzia che potrebbero risultare essenziali per sostenere la capacità di reazione dello Stato membro interessato, anche in considerazione del fatto che FRONTEX opera anche attraverso attrezzature messe a disposizione dagli Stati membri.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Nota depositata dal relatore</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	23
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17

INTERROGAZIONI:

5-06891 Contento: Sulla composizione della Commissione per il concorso in magistratura indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011	18
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	24
5-06763 Bernardini: Sulla morte di un detenuto all'interno della sezione psichiatrica del carcere di Rebibbia	19
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	25
5-06760 Bernardini: Sulle gravissime condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Spoleto	19
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	27
5-06778 Bernardini: Sulle condizioni del carcere Due Palazzi di Padova	19
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	29
5-06779 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Bologna	19
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-06783 Bernardini: Sulla vendita del palazzo di giustizia da parte del comune di Potenza	19
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-06796 Bernardini: Sulle criticità strutturali della casa di reclusione di San Cataldo	19
ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-06717 Bernardini: Sulle condizioni di trattamento dei detenuti nel carcere di Potenza, nonché sul sovraffollamento delle carceri e sul principio della territorializzazione dell'esecuzione della pena	19
ALLEGATO 11 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-06719 Bernardini: Sulle condizioni di trattamento dei detenuti nel carcere di Catania « Bicocca »	20
ALLEGATO 12 (<i>Testo della risposta</i>)	39
AVVERTENZA	20

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

C. 5058, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 aprile 2012.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, considerato che la seduta si dovrà concludere entro le ore 13.30, quando l'Assemblea riprenderà i propri lavori, e che entro la seduta odierna la Commissione giustizia deve esprimere il parere sul testo in esame, essendo questo iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 28 maggio prossimo, deposita una nota (*vedi allegato 1*) riguardo il provvedimento in esame e presenta una proposta di parere (*vedi allegato 2*), che illustra.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di essere stupito per come la Commissione stia procedendo in merito al provvedimento in esame, ricordando che la Commissione esteri, come anche la Commissione giustizia, avevano stabilito nelle rispettive sedi, di esaminare congiuntamente il provvedimento in sede referente. Non comprende come ora invece la Commissione giustizia si trovi a votare all'improvviso una proposta di parere favorevole del relatore senza peraltro che si sia proceduto a svolgere la relazione sul provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, replica all'onorevole Costa che oggi la Commissione giustizia è chiamata ad esprimersi

sul provvedimento in esame in quanto questo è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo. Per quanto riguarda la questione di un eventuale esame in sede referente congiuntamente alla Commissione esteri, ricorda che la questione era stata affrontata definitivamente dalla Commissione giustizia nella seduta del 18 aprile scorso, quando i gruppi, compreso il gruppo PDL, avevano preso atto che sul provvedimento non era stato presentato alcun emendamento in sede referente e quindi avevano ritenuto che non vi erano esigenze tali da dover chiedere l'assegnazione dello stesso in sede referente in congiunta con la Commissione affari esteri.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che la proposta di parere del relatore non possa essere condivisa nella parte in cui si riferisce unicamente ai reati di corruzione tra privati e di traffico di influenze illecite presupponendo, in maniera errata, che la Convenzione si limiti unicamente alla sola introduzione di questi reati nell'ordinamento italiano. Propone pertanto di modificare la premessa facendo riferimento genericamente alle nuove fattispecie penali previste dalla Convenzione.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, accoglie l'invito dell'onorevole Contente e riformula la propria proposta di parere.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che il testo unificato in esame, composto da 3 articoli, è volto a migliorare la fruibilità delle cambiali finanziarie, che

sono considerate uno strumento di finanziamento alternativo ai normali canali di approvvigionamento di capitale, utile per sostenere esigenze di liquidità stagionali e altre necessità operative contingenti, grazie a meccanismi di concessione rapidi e costi contenuti. In tal modo, si intende ampliare gli strumenti di finanziamento delle imprese alternativi al tradizionale meccanismo del credito bancario.

L'articolo 1 delle proposte di legge modifica, attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, la durata delle cambiali finanziarie, prevedendo una scadenza non inferiore a un mese (rispetto alla vigente durata minima di tre mesi) e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione (rispetto alla vigente durata massima di dodici mesi).

L'articolo 2 introduce, dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, un nuovo comma 2-bis, volto ad individuare i soggetti autorizzati ad emettere le cambiali finanziarie.

In base alla nuova disposizione, le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici.

Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono, invece, emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza di talune condizioni analiticamente previste. È necessaria, in particolare, l'assistenza, in qualità di sponsor, di una banca o di un'impresa di investimento, anche avente sede legale in uno Stato extracomunitario, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che collabori con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli.

L'articolo 3, infine, consente la smaterializzazione del titolo; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari (comma 1).

Segue quindi la descrizione della procedura per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata (comma 2).

Propone quindi di esprimere parere favorevole

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, constatata l'imminenza della ripresa della seduta da parte dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT, indi del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.50.

5-06891 Contento: Sulla composizione della Commissione per il concorso in magistratura indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manlio CONTENUTO (Pdl), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, dichiarandosi soddisfatto. Sottolinea comunque l'esigenza, per ragioni di trasparenza, di individuare nuovi criteri per la designazione, da parte del CSM, dei componenti delle commissioni di concorso in magistratura, affinché in futuro non si verificino nuove situazioni di conflitto di interessi.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 18.50.

5-06763 Bernardini: Sulla morte di un detenuto all'interno della sezione psichiatrica del carcere di Rebibbia.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta.

5-06760 Bernardini: Sulle gravissime condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Spoleto.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, rilevando l'enorme ritardo nell'esecuzione delle visite mediche richiesta dai legali di Giuseppe Marfia ed esprimendo preoccupazione per il fatto che, nonostante la fissazione dell'udienza del 7 giugno prossimo da parte del tribunale di sorveglianza, ad oggi ancora non sono stati effettuati accertamenti clinici strumentali sul detenuto.

5-06778 Bernardini: Sulle condizioni del carcere Due Palazzi di Padova.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta.

5-06779 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Bologna.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta.

5-06783 Bernardini: Sulla vendita del palazzo di giustizia da parte del comune di Potenza.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, dichiara di essere soddisfatta della risposta.

5-06796 Bernardini: Sulle criticità strutturali della casa di reclusione di San Cataldo.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta.

5-06717 Bernardini: Sulle condizioni di trattamento dei detenuti nel carcere di Potenza, nonché sul sovraffollamento delle carceri e sul principio della territorializzazione dell'esecuzione della pena.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta.

5-06719 Bernardini: Sulle condizioni di trattamento dei detenuti nel carcere di Catania « Bicocca ».

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

Nuovo testo C. 121 Angeli.

(Parere alla VII Commissione).

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato.**NOTA DEPOSITATA DAL RELATORE**

Il provvedimento in esame, approvato dal Senato il 14 marzo scorso, è diretto ad autorizzazione alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Il testo trasmesso alla Camera consta di cinque articoli, dei quali tre (artt. 1, 2 e 5) sono dedicati alle consuete clausole sull'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione della Convenzione, prevedendosi altresì l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 prevede invece che per quanto previsto dall'articolo 29 della Convenzione in oggetto l'autorità centrale per l'Italia sia il Ministro della giustizia.

L'articolo 4, infine, prevede che dall'attuazione della Convenzione penale sulla corruzione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi è quindi alcuna norma di attuazione interna. A tale proposito faccio presente che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di coordinarne l'esame con quello delle varie iniziative in materia di contrasto alla corruzione in discussione presso le Commissioni riunite 1^a e 2^a (l'attuale disegno di legge A.C. 4434 in corso d'esame da parte delle Commissioni I e II) sono stati soppressi gli articoli recanti le norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione. Ricordo che una parte degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 4434 sono proprio diretti ad introdurre nell'ordinamento italiano i reati

previsti dalla Convenzione di Strasburgo. Tutto ciò rende alquanto delicato il rapporto tra i procedimenti legislativi relativi alla proposta di legge in esame, esaminato in sede referente dalla Commissione III, ed al disegno di legge n. 4434, esaminato in sede referente dalle Commissioni I e II. Ricordo che proprio ieri in tale sede, è stato approvato l'emendamento del Governo 9.500, modificato a seguito dell'approvazione di alcuni subemendamenti, volto ad introdurre nell'ordinamento anche i reati di corruzione tra privati e traffico di influenze illecite, previsti dalla Convenzione che il provvedimento in esame è diretto a ratificare.

Per tale ragione ritengo che la Commissione possa comunque esprimere parere favorevole sul testo in esame, per quanto non contenga le norme di attuazione interna corrispondenti ai reati previsti dalla Convenzione. Considerato che queste norme sono previste da un altro provvedimento in corso d'esame non possono naturalmente essere contenute anche nella ratifica che stiamo esaminando.

Non possono non ricordare che la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione è in vigore a livello internazionale dal 1° luglio 2002: al momento attuale risulta in vigore per 42 Stati del Consiglio d'Europa: la Convenzione infatti è aperta anche all'adesione di Stati non membri dell'Organizzazione di Strasburgo. L'Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 gennaio 1999 ma inespugnabilmente non l'ha ancora ratificata. Occorre porre rimedio a tale grave lacuna.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 5058, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 »;

considerato che:

nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 4434 del Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione », le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, hanno approvato l'emendamento del Go-

verno 9.500, volto, tra l'altro, ad introdurre nel codice penale i reati di corruzione tra privati e di traffico di influenze illecite, in attuazione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, che il provvedimento in esame è volto a ratificare;

non sono più ammissibili differimenti nel sanare il grave ritardo con cui l'Italia procede a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 5058, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 »;

considerato che:

nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 4434 del Governo,

approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione », le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, hanno approvato l'emendamento del Governo 9.500, che introduce nuove fattispecie penali previste dalla Convenzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06891 Contento: Sulla composizione della Commissione per il concorso in magistratura indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel rispondere all'onorevole Contento ritengo di dover innanzi tutto evidenziare che il Ministro della giustizia, in relazione alla nomina della commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, non è titolare del potere di scelta dei singoli componenti della predetta commissione, ma procede alla nomina dei singoli membri sulla base della vincolante individuazione effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura, con apposita delibera.

Ciò è avvenuto anche nel caso in esame: il C.S.M., infatti, con la delibera del 9 maggio 2012, ha proceduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 set-

tembre 2011, individuando, quale componente, anche il prof. Giovanni Fiandaca, proposto dal Consiglio Universitario Nazionale.

Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, tuttavia, vista la nota in data 14 maggio 2012 con la quale il prof. Fiandaca ha rassegnato le dimissioni per ragioni personali, con successiva delibera del 16 maggio ultimo scorso ha provveduto alla sua sostituzione designando, al suo posto, il prof. Stefano Fiore, Professore Associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise, nominato quale « idoneo alla designazione » di componente con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 9 maggio 2012.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06763 Bernardini: Sulla morte di un detenuto all'interno della sezione psichiatrica del carcere di Rebibbia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in discussione, con la quale l'onorevole Bernardini chiede notizie in ordine al decesso di un detenuto, avvenuto il 2 aprile ultimo scorso presso la sezione psichiatrica della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, si comunicano i seguenti elementi informativi, acquisiti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il decesso è stato constatato alle ore 8,20 dal medico di guardia, allertato dal personale di Polizia penitenziaria che aveva rinvenuto il corpo disteso sul letto all'interno della camera di detenzione. Il detenuto era giunto presso la casa di reclusione di Rebibbia il 12 settembre 2011 ed assegnato, a richiesta dello psichiatra ASL in servizio nell'istituto, alla locale sezione per « minorati psichici ».

Detta sezione è costituita da 16 camere di detenzione singole che, non essendo dotate di ambiente separato per i servizi, non vengono occupate da più di un detenuto. Tale reparto non è costituito da, « ambienti angusti e sovraffollati », così come dedotto invece nell'atto di sindacato ispettivo e non risulta neppure che i ristretti della casa di reclusione in genere, ed i « minorati psichici » in particolare, abbiano scarse possibilità di socialità e di contatti con la realtà esterna. La casa di reclusione di Rebibbia è, infatti, organizzata secondo un regime aperto, che comporta l'apertura delle camere di detenzione dalle ore 8 alle ore 21 (ad eccezione dei momenti della conta numerica dei presenti) ed offre numerose opportunità trattamentali, alle quali sono ammessi anche i detenuti « minorati psichici ».

Esclusivamente per tale categoria di detenuti è, inoltre, in atto un progetto di animazione teatrale con operatori esterni.

Quanto, poi, alla situazione clinica del detenuto in questione, il competente Dipartimento ha comunicato che tale soggetto era tossicodipendente, affetto da « disturbo paranoideo di personalità » ed era stato sottoposto, nel corso della pregressa detenzione in altri Istituti, a diverse osservazioni psichiatriche.

Presso la casa di reclusione di Rebibbia costui ha ricevuto non meno di 40 visite mediche, 20 delle quali dello specialista psichiatra poiché lamentava « dispercezioni uditive a tenore minatorio », agitazione ed insonnia, « discontinuità del sonno e talvolta stati ansiosi durante il giorno »; lo stesso ha accusato crisi comiziali il 14 ottobre e il 28 ottobre scorso anno; il 30 dicembre 2011 è stato sottoposto a visita cardiologica con ECG risultato « nei limiti della norma ».

Quanto, invece, alla diversa richiesta formulata dall'interrogante, relativa all'opportunità di avviare « un'indagine sui decessi » che avvengono all'interno delle strutture penitenziarie, deve in via preliminare evidenziarsi che per ogni episodio suicidario viene sempre disposta, in raccordo con le competenti Autorità giudiziarie, apposita visita ispettiva (normalmente affidata al Provveditore regionale dove insiste l'istituto interessato dall'evento) che interessa anche i casi di morte naturale, ogni qualvolta risultino necessari, per le modalità del fatto o le circostanze oggettive, ulteriori approfondimenti. Tale esigenza, è stata ravvisata anche nel caso in esame e l'incarico dei

relativi accertamenti — peraltro ancora in corso — è stato affidato al Provveditore regionale per il Lazio.

È opportuno, inoltre, segnalare che le visite ispettive sono volte ad appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto, anche al fine di meglio comprendere le motivazioni poste a base dei gesti auto aggressivi. A tale riguardo, va evidenziato che l'Amministrazione — da sempre sensibile al triste fenomeno dei suicidi e dei gesti di autolesionismo — nel corso degli anni è più volte intervenuta con diverse circolari per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché siano sempre più incisivi gli interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi. La necessità di intervenire con apposite linee guida — volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza, in particolare, del momento dell'« accoglienza » e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i famigliari —

appare quanto mai attuale in considerazione della situazione di sovraffollamento che caratterizza gran parte degli istituti penitenziari del Paese.

Ed invero, a fronte degli episodi di suicidio verificatisi nei primi mesi del corrente anno, si è avvertita anche la necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione. È stata, così, ricostituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio, con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente i casi di suicidio avvenuti nell'anno in corso all'interno degli istituti penitenziari, anche attraverso l'esame dei dati biografici della persona e delle condizioni di detenzione: ciò, al fine di ottenere ogni utile informazione per porre in essere un'azione di contrasto, sempre più incisiva, delle situazioni che determinano o contribuiscono a creare i presupposti di eventi auto lesivi.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06760 Bernardini: Sulle gravissime condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Spoleto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti sollevati dall'onorevole Bernardini sulle condizioni di salute del detenuto Marfia Giuseppe, rappresento che sono stati richiesti i necessari elementi informativi al competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed alle Autorità giudiziarie che, a vario titolo, hanno esaminato e deciso le istanze presentate dal predetto detenuto per motivi di salute.

Nello specifico il predetto Dipartimento ha comunicato che il Marfia si trova ristretto presso la Casa di Reclusione di Spoleto a far data dal 4 agosto 2009, in esecuzione della pena dell'ergastolo, inflittagli per il delitto di omicidio aggravato con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 26 settembre 2006, irrevocabile il 19 maggio 2009. Durante la detenzione, le sue condizioni di salute sono state costantemente seguite dai sanitari dell'istituto e in più di una occasione il Marfia è stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto ad effettuare visite specialistiche, anche al di fuori della Casa di reclusione.

Peraltro, lo scorso 29 marzo, l'Amministrazione ha provveduto ad inviare al Magistrato di Sorveglianza una relazione a firma del medico di assistenza primaria, evidenziando le condizioni di salute del paziente, a giudizio dal sanitario incompatibili con il regime detentivo.

Inoltre, il 26 aprile ultimo scorso, il Marfia è stato sottoposto a visita endocrinologica al fine di verificare le condizioni di un gozzo multinodulare semplice e di una tumefazione linfonodale sottomandibolare sinistra. Su richiesta dell'endocrinologo, il 2

maggio scorso, è stato eseguito l'ago aspirato della tumefazione linfonodale, per cui si in attesa di referto istologico.

L'Amministrazione ha, per di più, segnalato che il prossimo 22 maggio il Marfia sarà sottoposto ad una valutazione neuropsicologica-geriatrica volta ad accertare, tramite test specifici, il decadimento delle sue condizioni cognitive, ai fini di una diagnosi esatta dell'eventuale patologia senile di demenza o di vasculopatia. Tale accertamento, così come riferito dal direttore del distretto sanitario, non è comunque determinante rispetto alle condizioni generali del paziente.

Detto ciò, si comunica che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con decreto del 24 febbraio 2012 ha fissato al 7 giugno prossimo venturo l'udienza in camera di consiglio per verificare la sussistenza dei presupposti per il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi infermità nei confronti del Marfia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 147 n. 2 c.p.

Al riguardo, lo stesso Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha precisato che la vicenda penitenziaria del detenuto Marfia è stata affrontata una prima volta dalla magistratura di sorveglianza territorialmente competente con ordinanza dell'11 febbraio 2010.

In quella occasione il Tribunale ha, invero, respinto la domanda di rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute, ritenendo che le condizioni di salute dell'istante non fossero in contrasto con il senso di umanità, né che fossero incompatibili con l'esecuzione penale in regime carcerario e ciò, sia in considera-

zione della documentazione medica acquisita, sia in ragione del costante monitoraggio da parte dei sanitari presenti del penitenziario e della concreta possibilità di fronteggiare eventuali emergenze di salute, mediante il ricorso a ricoveri in luoghi di cura esterni (articolo 11 ordinamento penitenziario).

Il Presidente della predetta Autorità giudiziaria ha, peraltro, evidenziato che il ricorso per Cassazione proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, con ordinanza del 23 novembre 2010.

Per quanto riguarda, invece, la nuova e più recente richiesta difensiva presentata dal Marfia per ottenere il rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il procedimento per valutare l'istanza del detenuto è stato iscritto il 29 agosto 2011, dopo che il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 25 agosto 2011, aveva emesso un provvedimento provvisorio, nel quale escludeva la sussistenza di un grave pregiudizio per la salute del Marfia, trattandosi di detenuto ristretto in una struttura penitenziaria in grado di supportare adeguatamente il condannato nell'esecuzione delle visite diagnostiche e di predisporre le migliori

cure per le gravi patologie da cui lo stesso risulta affetto.

Il procedimento dinanzi al Collegio giudicante è stato fissato per la prima udienza in data 6 ottobre 2011 ed è stato successivamente rinviato a motivo della ritenuta necessità della magistratura procedente di eseguire una perizia medico legale sulle condizioni di salute del condannato. La relazione del perito medico legale è stata depositata in cancelleria il 30 dicembre 2011 ed è stata esaminata e discussa nel corso dell'udienza del 19 gennaio 2012.

All'esito della disamina il Tribunale ha ritenuto opportuno, anche alla luce dell'ampia ed articolata memoria presentata dalla difesa, di disporre l'audizione del perito a chiarimenti, fissando, all'uopo, l'udienza del 23 febbraio 2012. La complessità delle questioni prospettate, in rapporto ai rilievi mossi dalla difesa, ha suggerito al Tribunale, su esplicito accordo delle parti, di effettuare un maggiore approfondimento dell'accertamento peritale, assegnando il termine per il deposito di relazione scritta entro il 15 maggio 2012.

La discussione dell'istanza, così come dianzi evidenziato, è fissata per l'udienza del 7 giugno 2012.

ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-06778 Bernardini: Sulle condizioni
del carcere Due Palazzi di Padova.**

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole Bernardini con riguardo al gesto di autolesionismo posto in essere da un detenuto ristretto presso la casa Circondariale di Padova, rappresento che sono stati richiesti i necessari elementi informativi al competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Nello specifico il predetto Dipartimento ha comunicato che Chirciu Mihai ha fatto ingresso nell'istituto padovano il 16 gennaio 2012, in quanto indagato per lesioni personali gravi e continuate, per minacce e maltrattamenti ripetuti sia nei confronti della ex moglie, sia nei riguardi del di lei convivente, oltre che di un amico di famiglia.

Dalla lettura dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere si evince, inoltre, che il Chirciu Mihai è soggetto con una *personalità violenta e prevaricatrice...*, *alterata dall'abuso smodato di alcool...* e *capace di condotte aggressive... intense e immotivate*, che in più di una occasione ha minacciato di dar fuoco all'ex moglie se non gli avesse consegnato del denaro.

Ciò posto tengo a segnalare che il Chirciu Mihai, al suo ingresso in istituto, dopo i colloqui con gli operatori dell'Area Educativa e di quella Sanitaria, è stato ritenuto idoneo alla vita comune ed è stato sottoposto al regime di sorveglianza ordinaria, non essendo stati rilevati in lui comportamenti anomali, tali da incidere sul piano della sicurezza interna.

Dirimente ai fini di tale decisione, sembra sia stato il divieto imposto ai reclusi dell'istituto di assumere bevande alcoliche,

quest'ultime individuate come uno dei motivi scatenanti della pregressa aggressività del Chirciu.

Quanto alla ricostruzione del gesto autolesionistico compiuto il 22 febbraio 2012, è stato riferito che il Chirciu Mihai si è avvicinato ad uno dei fornelli usati per scaldare i cibi e i suoi abiti hanno subito preso fuoco.

Soltanto dopo essere stato soccorso ed essere stato portato con urgenza in ospedale, il Chirciu Mihai ha dichiarato di avere agito scientemente in segno di protesta, poiché non gli era ancora stata accolta un'istanza presentata appena giorni prima.

Il gesto autolesionistico, se rapportato alla motivazione riferita, è subito apparso agli operatori come un atto abnorme, anche perché l'istanza con cui il detenuto chiedeva di recuperare dal cellulare depositato in magazzino alcuni numeri telefonici non presentava aspetti problematici ed, anzi, era stata accolta, così come comunicato all'interessato quella stessa mattina.

Dato atto di quanto sopra, segnalo che il Chirciu è stato ricoverato nella struttura ospedaliera per circa un mese, perché il penitenziario padovano non dispone di un Reparto Infermeria ed i Sanitari dell'Ospedale hanno preferito prolungare il ricovero per evitare possibili infezioni. Rappresento, inoltre, che al suo rientro in istituto il Chirciu non ha dato segno alcuno di alterazione.

L'esperto psichiatra, infatti, sulla base dei colloqui con il detenuto, ha certificato che il gesto di Chirciu Mihai « era frutto

d'intolleranza alla frustrazione, piuttosto che di reali intenzioni suicidarie, che attualmente non si rilevano».

Lo stesso personale dell'Area Trattamento, peraltro, non ha riscontrato particolari problematiche relazionali o necessità di un supporto ulteriore, oltre a quello garantito in via ordinaria.

Attualmente il Chirciu è stato nuovamente inserito in condizioni di vita comune, anche se continua ad essere seguito dall'Area Sanitaria per verificare che il suo percorso di guarigione giunga a compimento, così come stabilito dai medici del Reparto Ospedaliero.

Per quanto concerne, invece, gli ulteriori aspetti segnalati rappresento:

che l'Area Trattamento dell'istituto è costituita da n. 3 Educatori (di cui uno in *part time*) e da una unità di Polizia Penitenziaria con mansioni di segretariato. Tali numeri corrispondono all'attuale pianta organica;

che la forza di polizia penitenziaria effettivamente presente è di 132 unità, con una carenza di 38 unità;

che a causa della costante riduzione degli stanziamenti di bilancio, si è resa necessaria una drastica diminuzione delle prestazioni degli esperti *ex* articolo 80, a motivo del quale il supporto psicologico

per i detenuti risulta attualmente carente. La Direzione, tuttavia, supplisce in parte a tali mancanze ricorrendo, ove possibile, all'ausilio degli psicologi dipendenti della locale ULSS, sebbene gli stessi abbiano competenze specifiche per i detenuti tossicodipendenti.

Dato atto di quanto sopra, faccio presente che la competente Direzione Generale segue attentamente e costantemente la situazione di generale criticità degli organici, cercando di adoperarsi con ogni possibile iniziativa al fine di migliorare il lavoro del personale.

I recenti piani d'integrazione degli organici, d'intesa con il Provveditore Regionale del Triveneto, adottati in concomitanza della chiusura del 163° corso di formazione per agenti, avvenuta nel novembre 2011, hanno consentito l'assegnazione, presso gli Istituti di Padova, di 31 unità di Polizia penitenziaria maschile, di cui 11 alla Casa Circondariale e 20 alla Casa di Reclusione.

Concludo riferendo che le esigenze del personale saranno comunque prese in considerazione quando al termine del 164° corso di formazione (la cui conclusione è presumibilmente prevista nel mese di luglio 2012) sarà programmata l'assegnazione delle nuove risorse umane, pari a 1001 unità.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-06779 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in discussione, con la quale l'onorevole Bernardini lamenta la situazione di sovraffollamento e di carenza di organico presso l'istituto penitenziario di Bologna, si forniscono i seguenti elementi informativi, acquisiti tramite il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Alla data del 16 maggio scorso, presso il citato istituto risultavano presenti 951 uomini, a fronte di una capienza tollerabile di 800 posti e regolamentare di 435 posti, mentre nella sezione femminile, alla stessa data, erano ristrette 52 donne a fronte di una capienza regolamentare e tollerabile, rispettivamente, di 62 e 103 posti detenuti.

Va rilevato, al riguardo, che proprio per attenuare le problematiche connesse al sovraffollamento, nel corso del 2011 e del 2012 sono stati adottati diversi provvedimenti di sfollamento che hanno interessato, in particolare, i detenuti del circuito media sicurezza (con circa 75 movimentazioni) nel rispetto dei limiti derivanti dalla disponibilità di posti a livello nazionale e dalle esigenze di giustizia.

Quanto alle opportunità lavorative, va segnalato, in primo luogo, che per l'anno 2012, sul capitolo 1761 destinato alle attività ricreative, culturali e sportive la competente Direzione Generale del Dipartimento ha provveduto a destinare al Provveditorato Regionale per l'Emilia Romagna un *budget* pari a 72.584 euro, mentre sul capitolo 1764, relativo alle mercedi dei detenuti lavoratori, sono stati stanziati 2.633.743 euro; attualmente, risultano lavorare alle dipendenze dell'amministrazione 140 detenuti.

Un supporto all'incremento occupazionale dei detenuti viene in ogni caso assicurato dagli enti locali e dalla rete esterna. In particolare:

dal 2009 è stata avviata in regime di convenzione un'attività di recupero di apparecchiature elettriche e elettroniche che occupa tre detenuti della sezione penale, con contratto a tempo determinato; inoltre, dal 28 aprile 2010 al 22 giugno 2010 altri quattro detenuti sono stati formati per subentrare progressivamente a quelli inizialmente inseriti in laboratorio;

è stata attivata una positiva collaborazione con la Fondazione Aldini Valeriani per l'allestimento, all'interno della struttura penitenziaria bolognese, di un'officina meccanica che realizza forniture ed accessori per le imprese socie della società, ovvero per terzi. L'iniziale corso di formazione, finanziato dalla provincia di Bologna, si è appena concluso e, a breve, è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di 12 detenuti, con possibilità, al termine della pena o in espiazione di misura alternativa, di continuare il rapporto di lavoro presso aziende del gruppo per quei soggetti che avranno acquisito un buon livello di professionalità;

presso la sezione femminile è stata siglata, con una cooperativa sociale, una convenzione per l'apertura di un laboratorio di sartoria, che occupa 4 reclusi, impegnate per quattro ore giornaliere, (inizialmente in regime di borsa lavoro) con contratto alle dipendenze della Cooperativa.

Le opportunità menzionate costituiscono indubbiamente un'importante occasione, nella prospettiva del futuro reinserimento sociale dei detenuti.

In relazione, poi, alla carenza di personale di polizia penitenziaria, si comunica che presso la C.C. di Bologna risultano presenti 418 unità, con una carenza di 149 unità, pari al 26 per cento, rispetto alla previsione normativa.

A tale riguardo, si osserva che la competente Direzione Generale del Dipartimento segue con la necessaria attenzione la situazione degli organici del personale — anche in ragione della nota carenza che si registra a livello nazionale rispetto alle dotazioni previste — adoperandosi con ogni possibile iniziativa tesa a migliorare le condizioni di lavoro.

In proposito, deve in ogni caso evidenziarsi che i recenti piani di integrazione degli organici, adottati al termine del 163° corso di formazione per agenti hanno permesso l'assegnazione, nel mese di novembre dello scorso anno, d'intesa con il Provveditorato Regionale dell'Emilia Romagna, di 23 unità di polizia penitenziaria maschile presso l'istituto in questione.

Le ulteriori esigenze di personale saranno tenute in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle nuove risorse umane, pari a 1546 unità, che sarà disposta al termine dei corsi di formazione

in atto, previsto, per il 164° corso, nel mese di luglio 2012 e, per il 165° corso, nel mese di dicembre 2012.

Quanto alle condizioni strutturali della casa circondariale bolognese, occorre evidenziare che sono stati stanziati i fondi necessari alla ristrutturazione dei locali docce del primo piano giudiziario e che, a breve, saranno avviati i lavori necessari.

Con specifico riferimento, poi, alle condizioni del reparto infermeria, si rappresenta che le camere detentive hanno un'ampiezza tale da consentire l'allocazione di più detenuti e che nei locali vengono eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono di volta in volta necessari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Per completezza di informazione, va evidenziato che i problemi connessi al sovraffollamento potranno essere in parte risolti con l'attuazione delle previsioni contenute nel nuovo Piano carceri, approvato dal Comitato di indirizzo e controllo in data 31 gennaio 2012.

Per la Regione Emilia Romagna, tale provvedimento prevede, infatti, la realizzazione di 4 nuovi padiglioni in ampliamento degli istituti esistenti nelle città di Parma, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia e, inoltre, opere di completamento dei padiglioni costruiti in ampliamento degli istituti di Modena e Piacenza.

ALLEGATO 9

Interrogazione n. 5-06783 Bernardini: Sulla vendita del palazzo di giustizia da parte del comune di Potenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli uffici giudiziari di Potenza sono ospitati in un edificio di mq. 14.022, sito in via Nazario Sauro: esso venne costruito negli anni '80, per la più parte con finanziamenti statali (per l'importo complessivo di euro 17.345.160.00), e per il residuo con fondi propri e con mutui contratti dal Comune di Potenza (euro 4.751.405,27).

L'edificio, in virtù del finanziamento statale, è sottoposto al vincolo della destinazione ad uso uffici giudiziari e non può essere utilizzato altrimenti.

Va detto che il Ministero della Giustizia è stato informato delle determinazioni del Comune di Potenza in ordine all'alienazione dell'edificio in questione solo in data 11 maggio 2012, allorché l'Ente locale trasmetteva via fax una nota con la quale si comunicava l'avvenuta stipula del contratto preliminare di compravendita, con patto di successiva locazione, dell'immobile in cui hanno sede gli uffici giudiziari della città.

Dalla documentazione inviata, risulta oggi che il Comune di Potenza intende alienare l'immobile sede degli uffici giudiziari per l'importo di 32 milioni di euro, e che l'operazione consentirebbe all'Ente di conseguire importanti risultati sul piano del risanamento finanziario e del ripianamento dei debiti.

Non possono nascondersi le perplessità provocate dal risultato complessivo cui è finalizzata la procedura di dismissione in esame, anzitutto perché lo Stato si troverebbe ad aver finanziato la costruzione di

un edificio per uso di giustizia – sia pure formalmente divenuto di proprietà del Comune – che verrà alienato per fare fronte ai debiti dello stesso Ente locale.

In secondo luogo perché, secondo le informazioni contenute in una nota esplicativa trasmessa dal Sindaco di Potenza, il Comune ha in animo di richiedere al Ministero, ai sensi della legge n. 392/41, il rimborso del canone di locazione (pari ad euro 3.290.000,00 annui) una volta trasferita la proprietà dell'immobile.

In questo modo, non solo lo Stato avrebbe erogato a fondo perduto le risorse destinate alla costruzione del palazzo di giustizia (risorse che il Comune farebbe proprie tramite la cessione a terzi dell'immobile), ma si troverebbe per di più a dover corrispondere il rimborso annuale dei canoni dovuti per la locazione dell'edificio.

Ad ogni buon conto, il responsabile del procedimento presso il Comune di Potenza, contattato dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, ha rappresentato che il contratto definitivo con la società aggiudicataria non è stato ancora stipulato.

Per le ragioni sopra esposte, il Ministero ha dunque inviato una nota all'Avvocatura Generale dello Stato, nella quale è stato chiesto un parere in ordine alla legittimità dell'operato del Comune di Potenza e si è richiesto di esperire ogni utile iniziativa a tutela di questa Amministrazione.

ALLEGATO 10

Interrogazione n. 5-06796 Bernardini: Sulle criticità strutturali della casa di reclusione di San Cataldo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Bernardini le criticità strutturali da Lei segnalate nel penitenziario di San Cataldo sono state prontamente esaminate ed adeguatamente riscontrate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Ebbene, per quanto riguarda il numero di detenuti ristretti nella casa di reclusione catanese, posso affermare che il dato rilevato alla data del 17 maggio 2012 è risultato nettamente difforme da quello riportato nell'atto ispettivo. Attualmente, infatti, sono presenti nel penitenziario di San Cataldo 102 unità, a fronte delle 170 presenze indicate nell'atto ispettivo. Faccio presente, peraltro, che tale numero è del tutto compatibile con la capienza regolamentare dell'istituto, che è stata fissata in 118 posti detentivi, con una tolleranza fino a 127 posti.

Per quanto concerne, poi, gli aspetti strettamente strutturali del penitenziario in questione, ritengo doveroso segnalare, che la competente Direzione Generale ha recentemente effettuato presso il San Cataldo un sopralluogo tecnico volto a verificare le condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori.

Le carenze strutturali ed impiantistiche che sono state riscontrate nell'istituto sono, però, esistenti anche a livello nazionale in altri penitenziari. Quasi tutte le strutture penitenziarie necessitano, infatti, di significativi interventi manutentivi che, fino ad oggi, sono stati comunque eseguiti compatibilmente con le riduzioni dei fondi destinati ai capitoli di spesa per l'edilizia penitenziaria.

In ogni caso, comunico che non appena si renderanno disponibili le risorse sul

capitolo di spesa 7303, di recente istituzione, sarà cura di questa Amministrazione assegnare al Provveditorato Regionale di Palermo – a cui attiene la gestione dei fondi – le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione degli interventi più urgenti ed improcrastinabili per migliorare le condizioni strutturali e di sicurezza degli istituti del distretto di competenza.

Quanto, ancora, alle singole questioni prospettate dall'onorevole Bernardini comunico che:

nelle sezioni detentive lati A e B, la postazione di controllo per il personale addetto alla vigilanza del reparto è attualmente costituita da una scrivania allocata nel corridoio. Preciso, però, che è in atto una procedura finalizzata all'installazione di un apposito gabbiotto per il personale addetto alla vigilanza delle sezioni detentive ed è in corso una ricerca di mercato al fine di acquisire offerte per la fornitura di appositi box per il personale, per garantire un innalzamento del livello di sicurezza;

la porta di sbarramento che dai reparti detentivi consente l'accesso alle scale è dotata di feritoia chiusa con plexiglass trasparente che ha funzioni di isolante termico;

il sistema di riscaldamento è attualmente esistente ed è perfettamente funzionante, anche se, in considerazione della non recente data di costruzione della struttura, è possibile intervenire per migliorarne le caratteristiche tecniche;

nell'area detentiva sono stati avviati in economia lavori di ristrutturazione dei

locali bagno ad uso del personale, che hanno comportato anche la sostituzione dello scaldabagno.

Concludo, infine, segnalando che i fili scoperti presenti in talune parti dell'edi-

ficio non sono attivi, sicché la loro presenza – così come assicurato dal Direttore della casa di reclusione – è assolutamente innocua. Si tratta, infatti, di residui interventi di sistemazione a norma dell'impianto elettrico, che si sta procedendo ad eliminare in economia.

ALLEGATO 11

Interrogazione n. 5-06717 Bernardini: Sulle condizioni di trattamento dei detenuti nel carcere di Potenza, nonché sul sovraffollamento delle carceri e sul principio della territorializzazione dell'esecuzione della pena.

TESTO DELLA RISPOSTA

In ordine alle diverse disfunzioni segnalate presso l'istituto penitenziario di Potenza si comunica quanto segue.

Per quel che concerne il tema del sovraffollamento, va anzitutto ricordato che in considerazione del malfunzionamento degli scarichi delle docce presso le sezioni detentive, si è reso necessario chiudere il reparto penale per consentire il rifacimento dei locali.

A seguito di detta chiusura i detenuti sono stati trasferiti al reparto giudiziario, presso il quale conseguentemente sono state sospese le assegnazioni proprio al fine di contenere al massimo le presenze. Alla data del 17 maggio, a fronte di una capienza regolamentare di 156 posti e tollerabile di 199, risultavano presenti n. 100 detenuti (di cui 19 donne).

I detenuti impegnati in attività lavorative sono complessivamente 48. Di questi:

24 sono adibiti a mansioni interne;

5 sono assegnati al lavoro all'esterno ex articolo 21 O.P.;

7 partecipano a progetti finanziati dalla Cassa delle Ammende;

12 partecipano a tirocini di formazione e lavoro.

Al fine di assicurare che le condizioni di detenzione siano il più possibile conformi al dettato costituzionale, il competente provveditorato regionale ha elaborato delle linee guida per la elaborazione di progetti di istituto che servano a potenziare le attività trattamentali, anche e

soprattutto con il coinvolgimento della comunità esterna.

Nonostante la carenza di personale dell'area educativa, l'istituto penitenziario di Potenza ha avviato diverse iniziative (corsi di istruzione scolastica; corsi di formazione professionale; organizzazione di eventi ricreativi, culturali e sportivi), che hanno riscosso un buon successo e che vengono seguite con grande motivazione e interesse.

Per quanto riguarda, poi, il dato relativo alle misure alternative concesse negli ultimi anni, risultano le informazioni appresso riprodotte:

Affidamento in prova servizio sociale	47 detenuti
Detenzione domiciliare	48 detenuti
Semilibertà	11 detenuti
Espulsione (legge Bossi-Fini)	7 detenuti

In relazione alla carenza di personale di polizia penitenziaria presso la C.C. di Potenza, si comunica che la forza effettivamente presente è di 130 unità, con una carenza di 23 unità rispetto alla previsione organica normativa.

A tale riguardo si osserva che il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria segue in maniera costante la condizione degli organici, cercando di adoperarsi con ogni possibile iniziativa per migliorare le condizioni lavorative del personale.

Di ciò si terrà dovuto conto allorché si procederà alla ripartizione del personale da assegnare presso ciascun isti-

tuto alla conclusione (prevista per il prossimo mese di luglio) del 164° corso di formazione per agenti.

Riguardo al personale del comparto ministeri, si rileva una presenza effettiva di n. 3 unità nell'area educativa, a fronte di una dotazione organica tabellare di 7 posti. Infatti, un educatore ha rassegnato le dimissioni in data 25 luglio 2011 ed un'altra unità è stata assegnata dal 27 giugno 2011 alla Casa Circondariale di Trani in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Potenza.

Va inoltre evidenziato che le difficoltà rilevate nella sede di Potenza riproducono condizioni riscontrabili diffusamente in altre realtà penitenziarie del Paese, e che inevitabilmente si ripercuotono sull'efficienza di tutti i servizi dell'amministrazione.

A tale situazione si potrà porre parziale rimedio con l'immissione in servizio di n. 76 funzionari giuridici pedagogici, che l'Amministrazione ha potuto recentemente assumere avendo dato attuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2012 alle nuove norme in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni.

Alla luce di ciò, verrà dunque esaminata la possibilità di diramare interPELLI mirati per la copertura delle sedi che presentano maggiori criticità.

Relativamente all'assistenza psicologica ai detenuti, si fa presente che le risorse disponibili sono assolutamente insufficienti e inadeguate rispetto alle reali esigenze operative del servizio (risulta in servizio un solo esperto *ex* articolo 80 ordinamento penitenziario per 10 ore mensili e uno psicologo del Sert), sì da comportare una drastica diminuzione delle prestazioni degli esperti.

Per l'anno finanziario 2012 la situazione risulta ancora più aggravata rispetto al passato, se si considera che la quota parte di stanziamento del relativo capitolo di bilancio, pari a complessivi euro 1.095.727,00, ha subito una ulteriore riduzione di risorse pari ad euro 345.000,00 rispetto allo stanziamento per l'anno 2011 (euro 1.441.455,00).

Riguardo all'assistenza infermieristica, si rappresenta invece che il servizio è assicurato per tutto l'arco delle 24 ore, con la presenza di due infermieri di ruolo e di due infermieri in convenzione con la ASL di Potenza.

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione presso l'Istituto in questione, si rappresenta che per l'anno 2011 essi hanno interessato, e sono in via di definizione, i locali docce del reparto penale. Gli interventi sono stati appaltati a seguito di approvazione di apposito progetto presentato alla Cassa delle Ammende per i locali docce di tutti i reparti detentivi: eseguiti quelli presso il reparto penale, saranno ristrutturati anche i locali docce delle altre sezioni. Sono state, inoltre, apportate alcune migliorie all'impianto di riscaldamento.

A causa della riduzione degli stanziamenti sui capitoli di spesa per l'edilizia penitenziaria non è stato, invece, ancora possibile eseguire gli interventi relativi:

alla ristrutturazione delle sale colloqui ai sensi dell'ordinamento penitenziario;

alla ristrutturazione del muro di cinta che richiede una spesa di importo pari a 5 milioni di euro;

al risanamento ed adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 230/00 dei reparti detentivi e della sala colloqui: per il lotto dei lavori la spesa stimata è di 3.150.000,00 euro;

al ripristino dell'integrità delle coperture del fabbricato (la spesa prevista è di 32 mila euro);

al ripristino degli impianti termici, per un costo pari a 31 mila euro;

al ripristino dell'impianto antincendio per un importo di 15 mila euro.

Tanto premesso, sarà cura di questo Ministero – allorché saranno disponibili gli ulteriori fondi stanziati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 221 del 2011 – provvedere all'assegnazione delle somme necessarie per l'esecuzione degli interventi

volti a migliorare le condizioni di vivibilità della struttura penitenziaria in questione.

Relativamente, infine, all'ultima visita della ASP, la stessa risale al mese di giugno del 2011. Le difficoltà di maggiore rilievo segnalate a seguito dell'ispezione hanno riguardato per l'appunto i locali docce, per i quali, come detto, sono in corso i lavori di rifacimento.

In relazione poi ai quesiti concernenti l'attività espletata dalla magistratura di sorveglianza di Potenza ed alle decisioni da essa assunte negli ultimi cinque anni nel settore delle misure alternative alla detenzione, sulla base del prospetto statistico trasmesso dalla competente Autorità Giudiziaria si evidenzia un sensibile decremento del numero di concessioni dell'affidamento in prova al servizio sociale

negli anni 2007 e 2008 (nel 2008, unitamente al considerevole aumento dei rigetti) e della semilibertà nel 2008 rispetto al biennio precedente.

Le relazioni sull'attività espletata nel 2009, 2010 e 2011 evidenziano apprezzabile produttività ed organizzazione dell'Ufficio, ma non consentono di determinare il numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione intramuraria.

Si rappresenta, infine, che l'autorità giudiziaria ha sottolineato il proprio costante impegno nel monitoraggio delle condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie dei detenuti, anche in relazione alla segnalata situazione di sovraffollamento dell'Istituto in esame.

ALLEGATO 12

Interrogazione n. 5-06719 Bernardini: Sulle condizioni di trattamento dei detenuti nel carcere di Catania « Bicocca ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'onorevole Bernardini precisando che anche per le problematiche segnalate con riferimento all'istituto penitenziario di Catania Bicocca è stato investito il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Secondo quanto riferito dal predetto Dipartimento, alla data del 21 maggio 2012 risultavano presenti in istituto 269 detenuti, a fronte di una capienza tollerabile di 251 posti. Peraltro, poiché nel penitenziario catenese sono ospitati, quasi esclusivamente, i detenuti classificati come reclusi di Alta Sicurezza-livello 3 (AS3), è di tutta evidenza che nella scelta allocativa degli stessi, devono essere necessariamente valutate in modo prevalente le esigenze di separazione, al fine di garantire la massima sicurezza dei reclusi ed impedire, al contempo, che si creino pericolose alleanze o contrapposizioni.

In ogni caso, tengo a segnalare che lo stato di sovraffollamento dell'istituto è costantemente monitorato dalla competente Direzione Generale, la quale provvede, ogni qual volta è possibile, ad attuare interventi deflativi, anche in ambito extra-regionale.

Per quanto riguarda, invece, le doglianze avanzate dai detenuti e riportate nell'atto ispettivo in discussione, va rilevato che si tratta di situazioni tendenzialmente riconducibili ai disagi conseguenti alla detenzione, la cui eliminazione o attenuazione, per quanto comprensibile ed auspicabile dal punto di vista del singolo, risulta inconciliabile, anche per fattori contingenti, con le reali potenzialità dell'organizzazione.

Quanto, invece, all'assistenza sanitaria, rappresento che la stessa viene assicurata in tutti i penitenziari della Regione Sicilia, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e tenendo conto delle esigenze e delle peculiarità dei singoli reclusi.

Nel caso, infatti, di patologie particolari, l'Amministrazione provvede ad assegnare i detenuti malati – sia pure provvisoriamente – in strutture carcerarie dotate di assistenza sanitaria adeguata, ricorrendo, nei casi più gravi, anche a ricoveri in luoghi esterni di cura.

Per quanto concerne, poi, le attività previste in favore dei detenuti va precisato che, sia pure nei limiti delle risorse disponibili, sono attuati programmi trattamentali in tutti gli istituti della Regione Sicilia. Presso l'istituto di Catania Bicocca vi è, infatti, un'intensa attività scolastica e formativa che, unitamente ai lavoratori, vede impegnato oltre il quaranta per cento della popolazione detenuta.

Venendo, poi, alle problematiche segnalate con riguardo al personale, rappresento:

a) che la forza di polizia penitenziaria presente nel carcere di Bicocca è di n. 241 unità, con una carenza di sole 7 unità, quantificabili in misura percentuale pari al 3 per cento della previsione organica normativa;

b) che i funzionari della professionalità giuridico pedagogica (educatori) risultano presenti in numero di 5 unità, a totale copertura della dotazione organica;

c) che l'assistenza psicologica apprestata ai detenuti è inevitabilmente condi-

zionata dalle risorse disponibili, talvolta insufficienti ed inadeguate rispetto alle reali esigenze operative del servizio. In tal senso, va ricordato, infatti, che la quota-parte di stanziamento del capitolo di bilancio 1761, piano di gestione 8, ha subito – rispetto allo stanziamento di 1.441.455 euro previsto per l'anno 2011 – una riduzione pari ad 345.000,00 euro.

I fattori di criticità di tale servizio sono stati comunque, prontamente, segnalati nell'ottica di sollecitare un favorevole intervento del Ministero dell'Economia e Finanze.

Per quanto riguarda, infine, gli interventi strutturali comunico:

1) che la pratica relativa agli interventi di riparazione dell'impianto di riscaldamento dell'istituto è stata avviata e che entro il mese di ottobre del corrente anno l'impianto dovrebbe essere ripristinato;

2) che sono state individuate e rimosse le cause delle macchie di umidità presenti sul soffitto del corridoio di collegamento delle due sezioni detentive;

3) che lo scorso anno è stato eseguito presso il padiglione destro dell'istituto l'intervento di adeguamento al decreto del

Presidente della Repubblica 230/2000, realizzando le docce all'interno dei locali adibiti ai servizi igienici. Per carenza di risorse finanziarie non è stato possibile fare altrettanto nel padiglione sinistro: la richiesta di adeguamento al dettato normativo, tuttavia, è già stata inoltrata dal Provveditorato regionale per l'inserimento nella programmazione triennale;

4) che è in corso la pratica per la ristrutturazione delle sale colloqui e per il loro adeguamento al dettato normativo. Inoltre, è in corso la predisposizione di misure atte ad eliminare le attese dei famigliari dei detenuti attraverso la realizzazione di un sistema di prenotazione telefonica.

Detto ciò, concluso precisando che, poiché il *budget* assegnato nel corrente esercizio finanziario al Provveditorato regionale per realizzare le opere di manutenzione degli istituti penitenziari del distretto (per quanto non ancora sufficiente a soddisfare integralmente il fabbisogno complessivo) è maggiore rispetto a quello stanziato nel decorso esercizio, la situazione di disagio denunciata dall'onorevole Bernardini dovrebbe registrare nell'anno corrente un consistente miglioramento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione del Direttore del Center for Muslim-Christian Understanding presso la Georgetown University, John L. Esposito (*Svolgimento e conclusione*) 41

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) ... 42

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 9.

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione del Direttore del Center for Muslim-Christian Understanding presso la Georgetown University, John L. Esposito.

(Svolgimento e conclusione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

John L. ESPOSITO, *Direttore del Center for Muslim-Christian Understanding presso la Georgetown University*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene quindi per porre quesiti e formulare osservazioni Franco FRATTINI (Pdl).

John L. ESPOSITO, *Direttore del Center for Muslim-Christian Understanding presso la Georgetown University*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 18.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 23 maggio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Finanze, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente all'Assemblea, così come per il disegno di legge anticorruzione.

Avendo le Commissioni riunite I e II appena licenziato il testo di tale provvedimento, rileva che sono maturate le condizioni per concludere l'esame della proposta di legge in titolo, così come convenuto nella seduta di ieri.

Enrico PIANETTA (PdL), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo esprime soddisfazione per il voto unanime con cui le Commissioni riunite I e II hanno licenziato il provvedimento per la lotta alla

corruzione. Al riguardo, sottolinea il fatto positivo della ricezione in quella sede delle fattispecie penalistiche di cui alla Convenzione in titolo, crea una continuità tra i due provvedimenti che pertanto potranno procedere in parallelo anche nelle successive fasi parlamentari.

Francesco TEMPESTINI (PD), si associa alle considerazioni svolte dal collega Pianetta, osservando che la procedura prescelta di abbinare di fatto l'iter della proposta di legge in titolo e del disegno di legge anticorruzione abbia avuto un significato sia in termini formali che sostanziali, ribadendo il principio che la ratifica di un atto internazionale non può essere priva del suo necessario contributo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti – Parere</i>)	43
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	45
5-06916 Rubinato e Baretta: Iniziative in ordine all'esclusione dal patto di stabilità interno di spese in materia di edilizia scolastica	45
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori da benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	45
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.25.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.

C. 4826 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti – Parere*).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 9.0500 della Commissione trasmesso dall'Assemblea.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'articolo aggiuntivo 9.0500 della Commissione, ai sensi del quale i risparmi derivanti dalla riduzione dei rimborsi prevista dall'articolo 1 negli anni 2012 e 2013 sono assegnati a un fondo da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009. Al riguardo rileva che la proposta emendativa si limita a destinare risorse già disponibili nel bilancio dello Stato, che, in caso di mancato utilizzo, avrebbero costituito economie di bilancio. L'emendamento non presenta quindi profili finanziari problematici.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo 9.0500 riferito al progetto di legge C. 4826 e abb.-A, recante misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici;

premesso che l'emendamento 9.0500 si limita a destinare risorse già disponibili nel bilancio dello Stato, che, in caso di mancato utilizzo, avrebbero costituito economie di bilancio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Claudio D'AMICO (LNP) esprime soddisfazione per la scelta di destinare le risorse risparmiate con il provvedimento in esame per la ricostruzione dei territori

colpiti dalle calamità naturali. Evidenzia tuttavia come il nuovo meccanismo per far fronte alle emergenze previsto dal recente provvedimento sulla protezione civile non possa essere giudicato condivisibile perché lo Stato non può sottrarsi al dovere di fare fronte a simili eventi.

Renato BRUNETTA (Pdl) chiede di chiarire il riferimento previsto nella proposta emendativa alle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi conseguenti alle calamità, nonché le ragioni per le quali si è scelto di riferirsi agli eventi calamitosi a partire dal 2009, ed infine se tale scelta si rifletta sulla competenza giuridica delle risorse in questione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in relazione a quanto chiesto dall'onorevole Brunetta, fa presente che il riferimento alle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi conseguenti alle calamità è coerente con il disposto del nuovo articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, come sostituito dal recente decreto-legge in materia di protezione civile. Con riferimento alla scelta di destinare i fondi per i territori colpiti dalle calamità accadute a partire dal 2009, osserva che si tratta della scelta politica della Commissione di merito, che comunque non incide sul regime giuridico delle risorse che saranno evidentemente impegnate rispetto agli anni di competenza.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 18.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06916 Rubinato e Baretta: Iniziative in ordine all'esclusione dal patto di stabilità interno di spese in materia di edilizia scolastica.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, evidenziando come essa quantomeno prenda atto della situazione paradossale in cui si trovano comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che non riescono a portare a termine interventi straordinari in materia di edilizia scolastica in ragione dell'inasprimento dei vincoli del Patto di stabilità interno. Al riguardo, ritiene indispensabile uno sforzo di leale collaborazione dello Stato nei confronti degli enti locali per consentire di realizzare opere essenziali, specialmente in territori che, come il Veneto, registrano un incremento della popolazione scolastica. A suo avviso, sarebbe infatti gravissimo lasciare incompiute opere già avviate, creando un grave danno economico agli enti territoriali e alla loro popolazione, anche in considerazione della circostanza che nei bilanci sussistono le necessarie risorse, che non sono tuttavia utilizzabili in ragione dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendovi altre interrogazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 18.15.**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 18.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori da benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e che il provvedimento è corredato di relazione tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recante norme in materia di recupero di vapori di benzina durante il rifornimento, rileva che appare opportuno un chiarimento in ordine alle attività di verifica del Ministero dell'interno in relazione al rispetto dei parametri di efficienza degli impianti di recupero dei vapori di benzina. In particolare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, an-

drebbe chiarito se la modifica di tali parametri possa richiedere l'adeguamento dei sistemi di rilevazione e delle apparecchiature tecniche utilizzate per l'espletamento dei prescritti controlli. Chiede quindi al Governo se intenda recepire il parere espresso dalla Conferenza unificata, che comunque, a suo avviso, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA nell'esprimere parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento, rileva che, anche il recepimento del parere della Conferenza unificata, nel merito del quale non ritiene opportuno soffermarsi in questa sede, non comporterebbe l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori da benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (atto n. 469);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo il quale ha precisato che dal recepimento della direttiva in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente vistata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti riorganizzazione del Ministero della difesa, evidenzia preliminarmente che il provvedimento prevede misure di riorganizzazione del Ministero della difesa che sono adottate, tra l'altro, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale norma impone alle amministrazioni pubbliche la riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché la riduzione del 10 per cento delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. Rileva che a tali misure non sono stati a suo tempo scontati, ai fini dei saldi di finanza pubblica, effetti di risparmio. La riduzione effettiva delle posizioni dirigenziali non generali viene peraltro differita, in parte, all'adozione di successivi decreti ministeriali non regolamentari, da adottare entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Osserva inoltre che la relazione tecnica ascrive al provvedimento effetti di minore spesa che vengono quantificati complessivamente in euro 117.824.626,16. Tale importo viene riferito: per euro 1.863.091,2 alla ridu-

zione degli uffici civili di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *gg*); per euro 90.027,66 ed euro 20.604,28, rispettivamente, alla riduzione del contingente di personale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla riduzione di una unità dirigenziale generale civile presso i medesimi uffici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2) –; per euro 115.850.903,02 alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *hh*). Ricorda, tuttavia, che a suo tempo non sono stati ascritti effetti di risparmio alle norme in attuazione delle quali viene adottato il provvedimento in esame. Pertanto le minori spese quantificate dalla relazione tecnica, in assenza di ulteriori elementi informativi, appaiono di natura meramente teorica, dal momento che le somme eventualmente non spese resterebbero a disposizione dell'Amministrazione della difesa. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Quanto ai parametri sottostanti la predetta stima rileva, altresì, che detti risparmi, per la parte più consistente, pari a euro 115.850.903,02, sono riferiti alla riduzione del personale civile non dirigente e sono computati con riferimento alla spesa relativa agli organici di diritto – 33.402 unità ridotte del 10 per cento a un organico di 30.381 unità –, a fronte di un organico di personale effettivamente in servizio che – come evidenziato dalla stessa relazione tecnica – è pari alla data del 10 luglio 2011 a 29.646 unità, con un numero di 735 unità in meno rispetto a quelle risultanti dalla misura di riduzione in esame. Sul punto rileva che i risparmi di spesa andrebbero computati con riferimento agli organici di fatto, cui sono generalmente commisurate le dotazioni di bilancio. Non ha, infine, osservazioni da formulare con riguardo alla riorganizzazione del Segretariato generale – Direzione nazionale degli armamenti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), considerato che l'incremento del numero delle strutture di primo e secondo livello presso lo stesso viene compensato, come eviden-

ziato dalla relazione tecnica, nell'ambito del più generale processo di riallocazione del complesso delle strutture di primo e secondo livello disposto dal provvedimento con riguardo all'intero Ministero della difesa.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal presidente, rileva l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di approfondire le questioni poste.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede perché i risparmi che si produrranno con la riorganizzazione oggetto del provvedimento debbano restare al Ministero della difesa e non seguire i criteri generali della *spending review*.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato adottato prima che venisse avviato il procedimento di revisione delle spese pubbliche.

Maino MARCHI (PD) invita a verificare che lo schema in esame non contenga norme simili ad un analogo provvedimento sulla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in relazione all'osservazione dell'onorevole Marchi, invita il Governo a verificare in particolare che non vi siano passaggi di fascia *ope legis* per i dirigenti e rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Rilievi alla II Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4 della legge 14 settembre 2011, n. 148 ed è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 7, recanti nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, osserva che la riduzione di uffici prevista dal provvedimento in esame dovrebbe concorrere al conseguimento di risparmi che, pur essendo stati complessivamente individuati nell'ambito della legge di delega, non sono stati scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Nel caso specifico degli uffici del giudice di pace, di cui al testo in esame, gli effetti di risparmio vengono quantificati dalla relazione tecnica in 25,6 milioni di euro all'anno. Osserva che, come in precedenza rilevato, tali effetti costituiscono soltanto una quota dei risparmi, indicati in 60 milioni di euro all'anno, che dovrebbero derivare dal processo di riorganizzazione territoriale previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 148 del 2011, processo che interessa un ambito più ampio rispetto ai soli uffici del giudice di pace. Rileva altresì che le altre deleghe previste dalla legge n. 148 del 2011, attraverso le quali dovrebbe essere completato tale processo di riorganizzazione, non risultano ancora esercitate dal Governo. Osserva, pertanto, che una verifica degli effetti di risparmio complessivamente derivanti dalla nuova ripartizione territoriale degli uffici sarà possibile una volta esercitate tutte le deleghe relative al processo di riordino previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 148 del 2011.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che i risparmi di spesa derivanti dalla nuova distribuzione sul territorio degli uffici dei giudici di pace sono stati stimati, sulla base di criteri di estrema prudenza, in 25,6 milioni di euro all'anno e costituiscono soltanto una parte della quota di risparmi complessivi che dovrebbero derivare dal generale processo di riorganizzazione sul territorio degli uf-

fici giudiziari previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Fa presente, pertanto, che gli effetti di risparmio effettivamente conseguiti dal provvedimento in esame saranno verificabili solo a consuntivo.

Rolando NANNICINI (PD), manifestando perplessità su alcune delle decisioni assunte rispetto a specifiche realtà territoriali della Regione Toscana, osserva come l'articolo 3, comma 2, dello schema in esame dia attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 148 del 2011, che consente agli enti locali ove hanno sede gli uffici del giudice di pace accorpatisi di richiedere, anche in forma consorziata, il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo. Al riguardo, ritiene che la ristrettezza dei tempi di esame della norma di delega, dovuta anche alla forte pressione dei mercati e dell'opinione pubblica, non abbia consentito il dovuto approfondimento delle implicazioni finanziarie di tale ultima previsione. Ritiene, infatti, probabile che gli enti locali sceglieranno di mantenere comunque aperte le sedi da accorpare, anche per ragioni di prestigio municipale, eventualmente riducendo spese relative ad altri servizi alla cittadinanza, con ciò pregiudicando il conseguimento dei risparmi attesi dal provvedimento. Esprime, pertanto, una valutazione negativa sullo schema in esame.

Giulio CALVISI (PD) nell'associarsi alle considerazioni espresse dall'onorevole Nannicini, rileva come nella materia oggetto del provvedimento e certamente anche rispetto al prossimo provvedimento sulle sedi dei tribunali, il risparmio di spesa non si coniughi con l'efficienza. Osserva infatti come, rispetto al risparmio stimato in 25 milioni di euro per l'accorpamento delle sedi degli uffici del giudice di pace ed anche rispetto ai complessivi 60

milioni che si conseguirebbero contando anche il provvedimento sui tribunali, gli effetti depressivi che si realizzerebbero in una regione come la Sardegna sarebbero sicuramente maggiori. Chiede quindi al Governo di quantificare tali effetti, come accaduto anche rispetto alle recenti manovre finanziarie, per valutarne il reale impatto sulla finanza pubblica. Rileva inoltre che, come ha evidenziato il relatore in Commissione giustizia, il Governo, nella predisposizione dello schema di decreto legislativo, si è avvalso di un solo criterio direttivo, quello relativo al rapporto tra uffici e popolazione, mentre non ha tenuto conto dei criteri relativi al tasso di criminalità ed alla natura disagiata dei territori. Concorda quindi con l'onorevole Nannicini sull'opportunità di richiamare la disposizione che consentirebbe a consorzi di comuni di fare fronte, a proprie spese, alla mancata soppressione degli uffici, su loro richiesta, evidenziando come ciò renderebbe solo virtuali i risparmi, trasferendo i costi dal bilancio dello Stato a quelli degli enti territoriali. Chiede inoltre di quantificare i maggiori costi cui andranno incontro le sedi che residueranno dopo l'accorpamento. Chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento anche al fine di valutare gli esiti del lavoro in corso presso la Commissione di merito.

Remigio CERONI (PdL) esprime forti perplessità sullo schema in esame, osservando come esso disponga la soppressione di 674 uffici del giudice di pace, riducendo quindi di circa l'80 per cento il numero delle sedi esistenti nel territorio nazionale. Rileva come, in questo quadro, si preveda la riassegnazione di 1.944 giudici di pace, su un totale di 4.690, determinando una consistente modifica all'offerta di giustizia a livello territoriale. Al riguardo, pur comprendendo le ragioni dell'intervento, ritiene che, per realizzare risparmi di importo relativo, non si debba correre il rischio di smantellare un'organizzazione territoriale che ha consentito di fornire risposta alla domanda di giustizia a livello locale, assicurando una risposta a questioni molto sentite dalla cittadinanza,

quali quelle relative alle violazioni del codice della strada.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) rileva la necessità di inquadrare la questione nel più ampio contesto di revisione della spesa pubblica deciso dal Governo e dal Parlamento, evidenziando in proposito come la delega al Governo per la revisione degli uffici giudiziari sia stata introdotta con un emendamento di iniziativa parlamentare con la finalità di rendere più efficiente il sistema giudiziario più che di realizzare risparmi di spesa. Sottolinea come si sia scelto il criterio del rapporto tra popolazione e uffici giudiziari quale livello essenziale garantito in maniera uniforme dallo Stato su tutto il territorio nazionale e come in tale ottica sia giusto che i comuni con un servizio aggiuntivo sostengano le relative spese nell'ambito del patto di stabilità interno. Evidenzia, quindi, come occorra farsi responsabilmente carico delle esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica e propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Maino MARCHI (PD) osserva come nell'esame dello schema di decreto in discussione sia necessario contemperare diverse esigenze, rilevando l'esigenza di valutare da un lato la necessità di garantire l'attuazione del processo di *spending review* e, dall'altro, di assicurare la funzionalità e l'efficacia del sistema giudiziario. Al riguardo, nel sottolineare comunque l'opportunità di mantenersi nell'ambito delle competenze della Commissione, ricorda come già nell'ambito del processo di revisione della spesa avviato dal Ministro Padoa Schioppa fosse evidenziata l'esigenza di concentrare le sedi giudiziarie, al fine di garantire maggiore efficienza e minori oneri nell'offerta di giustizia a livello territoriale, riducendo in questo modo anche la durata dei processi. In questo quadro, occorre a suo avviso limitare la disseminazione di sedi sul territorio, rimettendo alla Commissione di merito gli approfondimenti in ordine alle modalità di accorpamento previste. Per

quanto attiene all'articolo 3, comma 2, dello schema, osserva come esso non faccia che dare esecuzione al criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 148 del 2011, rilevando tuttavia come l'esigenza di efficienza e di riduzione della durata dei processi dovrebbe in ogni caso prevalere sull'eventuale volontà degli enti locali di mantenere le sedi delle quali si prevede l'accorpamento. Sul piano finanziario, osserva come i 25,6 milioni di euro di risparmi attesi dal provvedimento costituiscono solo una quota dei 60 milioni di risparmi derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 148 del 2011 ed invita, quindi, il Governo a fornire un quadro complessivo dei provvedimenti che intende adottare in esecuzione di tale delega e dei relativi risparmi. Pertanto, anche alla luce dei rilievi formulati dai colleghi, reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame dello schema, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come occorra valutare gli effetti di risparmio derivanti dal provvedimento unitamente al prossimo provvedimento sulle sedi di tribunale per verificare il raggiungimento del complessivo obiettivo di risparmio. Propone quindi di effettuare un ulteriore approfondimento e rinviare il seguito dell'esame del provvedimento. Pur comprendendo il disagio sociale arrecato da decisioni come quelle di cui al provvedimento in esame, evidenzia come ciò sia inevitabile nella complessiva attività di riduzione della spesa pubblica.

Giulio CALVISI (PD), richiamando quanto già osservato, ritiene necessario un chiarimento sulle procedure che il Governo intende seguire nell'esercizio della

delega di cui all'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, ricordando come il termine per l'adozione dei relativi decreti legislativi scadrà il prossimo settembre. Ritiene, tuttavia, che, ai fini dell'espressione dei rilievi di competenza della Commissione, non si possa attendere l'adozione dei provvedimenti relativi ai tribunali e alle sezioni distaccate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva l'opportunità di approfondire, anche per le vie brevi con i colleghi della Commissione giustizia, le questioni sollevate nel corso della discussione, in particolare dall'onorevole Nannicini.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), pur comprendendo l'esigenza di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, evidenzia come esso non debba necessariamente essere esaminato insieme al prossimo schema di decreto legislativo sulle sedi dei tribunali, in quanto i due provvedimenti sono normativamente distinti. Ribadisce quindi le osservazioni da lui svolte in precedenza con particolare riferimento alla facoltà per gli enti locali di farsi carico delle spese per il mantenimento degli uffici del giudice di pace.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.10.

ALLEGATO

5-06916 Rubinato e Baretta: Iniziative in ordine all'esclusione del Patto di stabilità interno di spese in materia di edilizia scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata gli onorevoli Rubinato e Baretta nel rappresentare le difficoltà nella realizzazione degli interventi di edilizia scolastica a causa delle regole del patto di stabilità interno, come nel caso dei comuni di Carbonera e Caerano San Marco, chiedono, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti in cui l'aumento della popolazione scolastica rende necessario l'ampliamento o la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale necessarie per la realizzazione e il completamento di plessi scolastici.

Al riguardo, nel rappresentare la volontà del Governo di tenere in debita considerazione la richiesta in questione, si fa presente che la modifica della normativa vigente in materia di patto di stabilità interno nel senso auspicato può aver luogo laddove siano rinvenute adeguate risorse finanziarie a compensazione degli effetti peggiorativi che la modifica in parola determina sui saldi di finanza pubblica.

Tuttavia, si segnala che eventuali spazi finanziari, utili per sostenere i citati interventi, possono rinvenirsi non solo nel patto regionalizzato (verticale e orizzontale) disciplinato dai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ma anche attraverso il cosiddetto patto orizzontale nazionale, recentemente introdotto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

Il patto orizzontale nazionale consente, infatti, la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni dell'intero territorio nazionale attraverso la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo a vantaggio di quelli che prevedono di conseguire un differenziale negativo, al fine di consentire a tali enti un aumento dei pagamenti in conto capitale relativi a residui passivi.

I comuni che cedono spazi finanziari peggiorando il proprio obiettivo ricevono un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro e pari agli spazi finanziari ceduti, destinato alla riduzione del debito e, nel biennio successivo, una modifica migliorativa dell'obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti.

Inoltre, si fa presente che il comma 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite

delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro

il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

La norma, pertanto, prevede l'esclusione dai vincoli del patto delle spese effettuate a valere su tali risorse.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione. C. 5058, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Atto n. 478.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter VERINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della diret-

tiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Atto n. 478).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2010/78/UE (cosiddetta direttiva Omnibus), essa interviene in alcuni settori della disciplina comunitaria rientranti nell'attività delle Autorità europee di vigilanza (AEV).

La direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, assicurando un livello elevato, efficace e coerente della regolamentazione e della vigilanza prudenziale; proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori; tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari; mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario, preservare l'economia reale e salvaguardare le finanze pubbliche; rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Essa ha introdotto una prima serie di modifiche agli atti

normativi comunitari che regolamentano il settore mobiliare, bancario e assicurativo, allo scopo di definire l'ambito di applicazione dei poteri delle nuove Autorità europee e assicurare il regolare funzionamento delle stesse nell'ambito del Sistema europeo delle Autorità di vigilanza finanziaria.

L'articolo 13 della direttiva ne fissa il termine per il recepimento al 31 dicembre 2011.

Per quanto riguarda la delega legislativa in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è contenuta nell'articolo 15 della legge n. 217 del 2011 – Legge comunitaria 2010.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono, tra l'altro: l'obbligo di tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione; la previsione di sistemi di cooperazione tra le Autorità nazionali e quelle europee, nonché di metodi volti a consentire l'esercizio della delega di compiti tra Autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità europee; la previsione di modalità attraverso le quali le Autorità nazionali tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; la disciplina delle ipotesi in cui le Autorità europee possono chiedere informazioni direttamente ai soggetti vigilati dalle Autorità nazionali.

Inoltre, la norma specifica che, nell'esercizio della delega, si deve tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità ai regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee, nonché delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008, affinché le Autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avva-

lendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

Per quel che concerne il contenuto dello schema di decreto legislativo, esso si compone di 8 articoli, volti, rispettivamente, a modificare: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF); il decreto legislativo n. 210 del 2001, in materia di definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; il decreto legislativo n. 142 del 2005, relativo alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005; il decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari; alcune disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca alcune novelle al TUB.

In particolare, integrando l'articolo 1 del TUB, il comma 1 inserisce, tra le definizioni ivi contenute, i riferimenti al Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e alle Autorità di vigilanza di cui esso si compone (Autorità bancaria europea – ABE; Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP; Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM), nonché al Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

Il comma 2 adegua l'articolo 4, comma 3, del TUB al disposto della legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio), che affida alla competenza del direttorio della Banca d'Italia gli atti aventi rilevanza esterna precedentemente emanati dal Governatore, salve le decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.

Al riguardo osserva come la disposizione, incidendo – sia pure con finalità di

coordinamento formale – sulle competenze interne degli organi della Banca d'Italia, sembrerebbe esulare dall'ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di delega.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 6 del TUB, allo scopo di aggiornare e disciplinare in dettaglio le modalità di integrazione dell'attività delle Autorità creditizie con il nuovo sistema del SEVIF.

In particolare, rispetto alla vigente formulazione del predetto articolo 6, che si compone del solo comma 1 e si limita ad imporre alle Autorità creditizie di esercitare i propri poteri in armonia con le disposizioni europee, di applicare i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e di provvedere in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria, il nuovo comma 2 dell'articolo 6 precisa che gli obblighi di comunicazione a carico delle Autorità creditizie nazionali si riferiscono alle autorità ed ai comitati che compongono il SEVIF, nonché alle altre Autorità ed istituzioni indicate dalla normativa dell'Unione europea.

Il comma 3 del novellato articolo 6 esplicita l'appartenenza della Banca d'Italia al SEVIF, in qualità di Autorità di vigilanza, mentre il comma 4 autorizza l'Autorità – secondo casi e modi previsti dalle disposizioni dell'Unione – a sottoscrivere accordi con l'ABE e le altre Autorità di vigilanza degli Stati membri, anche in relazione al riparto dei compiti e la delega di funzioni, e prevede il ricorso all'ABE secondo la citata disposizione in materia di controversie con altre Autorità nazionali in situazioni transfrontaliere.

Il comma 4 dell'articolo 1 apporta modifiche di carattere sostanziale e formale all'articolo 7 del TUB, in materia di collaborazione tra Autorità.

In particolare, la lettera *a*) del comma espunge il riferimento all'Ufficio Italiano Cambi – UIC dal novero delle Autorità che collaborano tra loro, al fine di agevolare le rispettive funzioni, a seguito del sopravvenuto assorbimento dell'UIC all'interno della struttura della Banca d'Italia, la lettera *b*) specifica che la collaborazione riguarda, oltre che le Autorità, anche i

comitati che compongono il SEVIF, mentre la lettera *c*) apporta una correzione di carattere lessicale al comma 10 dell'articolo 7.

Il comma 5 e il comma 6 modificano, rispettivamente, l'articolo 53, comma 2-*bis*, e l'articolo 67, comma 2-*bis*, del TUB, che disciplinano il potere della Banca d'Italia di dettare norme in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche e del gruppo bancario.

In dettaglio, sono integrate le norme procedurali relative all'adozione di decisioni in materia di autorizzazione all'uso di sistemi interni di misurazione di rischi da parte di banche o gruppi bancari sottoposti alla vigilanza di un'Autorità di altri stati membri: fermo restando che la decisione è di competenza della medesima Autorità estera, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, si introduce un inciso che fa salva la possibilità di rinviare all'ABE la questione, per attivare la specifica procedura di risoluzione delle controversie.

Il comma 7, modificando l'articolo 69, comma 1-*ter*, del TUB, introduce l'ABE e il CERS quali destinatari degli obblighi informativi relativi alle situazioni di emergenza, potenzialmente lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario (italiano e di un altro Stato membro) riscontrate durante l'esercizio della vigilanza consolidata.

Il comma 8 elimina dall'articolo 79 del medesimo TUB la previsione secondo cui la Banca d'Italia è tenuta a comunicare all'Autorità del Paese d'origine i provvedimenti adottati nei confronti della banca comunitaria che abbia violato le disposizioni in materia di succursali e prestazioni di servizi in Italia, in quanto tale obbligo di comunicazione è già previsto, in via generale, dal comma 2 del novellato articolo 6 del TUB.

L'articolo 2 dello schema di decreto novella invece il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Con una norma analoga a quella di cui al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il comma 1 introduce nelle definizioni del TUF, contenute nell'articolo 1, gli opportuni riferimenti alle Autorità europee di vigilanza, analoghi a quelli introdotti dall'articolo 1 dello schema di decreto nel TUB.

Analogamente, il comma 2, sostituendo l'articolo 2 del TUF, dà conto del nuovo contesto europeo in cui si troveranno a operare il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB.

In particolare si esplicita, al comma 1 del novellato articolo 2, che la Banca d'Italia e la CONSOB sono parte del SEVIF, e che prendono parte alle attività che esso svolge.

Al nuovo comma 2 si stabilisce inoltre espressamente che la Banca d'Italia e la CONSOB devono tenere conto, in tale contesto, della convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

Si prevede altresì, al nuovo comma 3, l'obbligo per la Banca d'Italia e la CONSOB di tenere conto, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati.

Il comma 3 modifica l'articolo 4 del TUF, in materia di collaborazione tra Autorità.

In dettaglio, la lettera *a)* del comma espunge il riferimento all'UIC, mentre alla lettera *b)* si prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB collaborino con le Autorità europee di vigilanza al fine di agevolare le rispettive funzioni, adempiendo agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa europea.

La lettera *c)* sostituisce il comma *2-bis* dell'articolo 4, introducendo il meccanismo della ripartizione di compiti tra autorità, giuridicamente sancito nel regolamento istitutivo dell'AESFEM, nonché il meccanismo della cosiddetta *binding mediation* (vale a dire, di poteri di mediazione cogenti, da utilizzare tuttavia solo quale estremo rimedio in caso non si

riesca a giungere ad un accordo fra le Autorità nazionali e nei limiti strettamente definiti dalla legislazione settoriale).

L'articolo 3 dello schema modifica il decreto legislativo n. 210 del 2001, che ha attuato nell'ordinamento italiano la direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

In particolare, il comma 1 introduce, tra le definizioni contenute nell'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 210, i riferimenti all'AESFEM e al CERS.

Il comma 2 novella l'articolo 3, comma 6, del richiamato decreto legislativo n. 210, al fine di stabilire l'obbligo, a carico della Banca d'Italia, di informare, oltre che la CONSOB e i sistemi italiani, anche l'AESFEM e il CERS, relativamente all'apertura in Italia di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema di pagamento o di regolamento.

Il comma 3 apporta alcune modifiche all'articolo 10, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 210, necessarie per recepire gli obblighi di notifica all'AESFEM dei sistemi di pagamento italiani designati come sistema (cioè come insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti, secondo regole comuni e accordi standardizzati, la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o gli ordini di trasferimento fra i partecipanti).

Attualmente la normativa nazionale prevede che tali sistemi siano notificati dagli Stati membri alla Commissione europea, mentre la disposizione integra tale previsione, stabilendo l'obbligo di notificarli anche all'AESFEM.

Il comma 4 inserisce nel decreto legislativo n. 210 un nuovo articolo *11-bis*, il quale stabilisce, in armonia col dettato delle norme europee, l'obbligo, per la Banca d'Italia e la CONSOB, di collaborare, anche attraverso scambi informativi, con l'AESFEM.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 142 del 2005, che ha attuato nell'ordinamento nazionale la direttiva 2002/

87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

In particolare, analogamente a quanto rilevato con riferimento ai precedenti articoli dello schema di decreto, il comma 1 integra le definizioni recate dall'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 142 del 2005 con i riferimenti alle Autorità di vigilanza europee, al Comitato congiunto e al CERS.

Il comma 2 modifica l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 142, relativa agli obblighi dell'autorità denominata « coordinatore ».

Al riguardo ricorda come la normativa vigente in materia preveda che tra le Autorità competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, sia individuata l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, denominata per l'appunto « coordinatore », il quale ha, tra l'altro, obblighi informativi nei confronti della Commissione europea.

In tale ambito le modifiche recate dal comma 2 stabiliscono che destinatario degli obblighi informativi sia il Comitato congiunto, al quale è comunicata l'individuazione del conglomerato finanziario e l'Autorità nazionale designata come coordinatore.

Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 142, in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti.

In particolare, la lettera *b*) del comma introduce, al comma 1 del predetto articolo 6, l'obbligo, a carico delle Autorità competenti per la vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, di cooperare con il Comitato congiunto e di fornirgli tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei suoi compiti, mentre la lettera *c*)

recepisce la facoltà, per le autorità competenti, di scambiare informazioni con il CERS.

La lettera *d*), novellando il comma 9 del medesimo articolo 6, contempla la possibilità, per i destinatari della vigilanza supplementare, di scambiarsi informazioni reciproche, oltre che con le tre Autorità europee e con il Comitato congiunto.

Il comma 4 modifica il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 142, in materia di procedure di gestione del rischio poste in essere da parte delle imprese facenti parte di un conglomerato, prevedendo, in particolare, che tra tali procedure sia prevista anche la conclusione di accordi, da aggiornarsi regolarmente, per contribuire a sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi.

Il comma 5 modifica l'articolo 15, comma 3, del più volte citato decreto legislativo n. 142, in materia di vigilanza supplementare equivalente, che si applica nel caso in cui l'impresa madre del conglomerato ha sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea; in tal caso le imprese-figlie sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalità indicate dalla legge.

Per effetto delle modifiche proposte, nella valutazione di equivalenza della vigilanza a cui sono sottoposte le imprese regolamentate extra-UE è fatto obbligo di tenere conto degli orientamenti emanati dal Comitato congiunto e si inserisce inoltre la facoltà di ricorrere al meccanismo della cosiddetta *binding mediation* per la soluzione delle controversie tra Autorità nazionali insorte con riferimento a situazioni transfrontaliere.

L'articolo 5 apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

In particolare il comma 1 integra le definizioni contenute nell'articolo 1 del Codice in termini analoghi a quanto operato dagli articoli 1, 2 e 4 dello schema.

Il comma 2 esplicita l'appartenenza dell'ISVAP al SEVIF e la sua partecipazione alle relative attività, disponendo inoltre che l'Istituto tenga conto, nei casi

di crisi o tensioni sui mercati, dell'impatto delle proprie azioni sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri e prevedendo altresì un opportuno flusso informativo con l'Autorità europea di settore (AEAP), con il Comitato congiunto ed il CERS, oltre che con le Autorità nazionali di settore.

Il comma 3 modifica l'articolo 8 del Codice, recante la disciplina generale dei rapporti delle Autorità nazionali con le disposizioni e decisioni europee, al fine di apportare alcune modifiche di natura formale.

Il comma 4 novella l'articolo 10 del Codice, relativo alla collaborazione tra Autorità.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate, la lettera *a*) del comma esplicita gli obblighi di collaborazione tra l'ISVAP e le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto e CERS, nonché i relativi flussi informativi previsti dalle disposizioni europee.

Analogamente alle modifiche apportate in ambito creditizio e mobiliare dagli articoli 1 e 2 dello schema, la lettera *b*) consente all'ISVAP la stipula di accordi con l'AEAP e con le Autorità di vigilanza nazionali di altri Stati membri e la delega di compiti, introducendo inoltre il meccanismo di risoluzione di controversie con le Autorità di vigilanza di altri Stati membri, relativamente a situazioni transfrontaliere.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari.

In particolare, il comma 1 integra le definizioni recate dall'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 252, in termini analoghi agli articoli 1, 2, 4 e 5 dello schema.

Il comma 2 dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) informi l'AEAP circa l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a fondi pensione per lo svolgimento di attività transfrontaliera.

Il comma 3 prevede che la COVIP informi l'AEAP circa le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto

del lavoro, delle norme in materia di trasparenza e di limiti all'investimento che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia.

Il comma 4 apporta modifiche formali e sostanziali all'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 252, relativo alla cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti.

In primo luogo i nuovi commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del predetto articolo 15-*quater* disciplinano gli aspetti in tema di segreto d'ufficio dei dati ed informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle sue competenze, in parte riprendendo disposizioni già contenute nel decreto legislativo n. 252.

Inoltre i nuovi commi da 1-*quater* a 1-*septies* dell'articolo specificano le forme di collaborazione della COVIP con l'ISVAP, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le Autorità di vigilanza europee, il SEVIF, le Autorità nazionali di altri Stati e le istituzioni della UE.

Il nuovo comma 1-*quater* esplicita gli obblighi di collaborazione tra la COVIP e le altre Autorità italiane di vigilanza, nei confronti delle quali non è opponibile il segreto d'ufficio.

Al riguardo osserva come la disposizione, incidendo – sebbene con finalità di coordinamento formale – sui rapporti tra Autorità di vigilanza italiane, sembrerebbe esulare dall'ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di delega.

Il nuovo comma 1-*quinquies* riprende norme già contenute nel decreto legislativo n. 252 del 2005 in materia di accordi di collaborazione tra COVIP e le Autorità, anche straniere, preposte alla vigilanza dei soggetti gestori delle risorse dei fondi pensione e delle banche depositarie.

Il nuovo comma 1-*sexies* amplia la platea dei soggetti con i quali la COVIP può scambiare informazioni, tra cui le Autorità e i comitati che compongono il SEVIF.

Il nuovo comma 1-*septies* disciplina il potere della COVIP di sottoscrivere accordi di collaborazione con l'AEAP e con

le altre Autorità degli Stati membri, con il consueto riferimento alla delega di compiti. Si prevede altresì, anche in questo caso, il ricorso della COVIP al meccanismo di risoluzione delle controversie insorte con Autorità di vigilanza di altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Il comma 5 inserisce nel decreto legislativo n. 252 un nuovo articolo 18-*bis* che, con disposizioni analoghe a quelle introdotte nei settori finanziario, bancario e mobiliare, disciplina, al comma 1, i rapporti con il diritto dell'Unione e, al comma 2, prevede l'integrazione della COVIP nel SEVIF.

Il comma 6 reca le opportune modifiche di coordinamento all'articolo 19 del predetto decreto legislativo n. 252, in materia di compiti della COVIP, conseguenti alle modifiche all'articolo 15-*quater* del medesimo decreto legislativo apportate dal comma 4.

In dettaglio, la lettera *a*) introduce nel predetto articolo 19 un nuovo comma 1-*bis*, con il quale si pone in capo alla COVIP l'obbligo di fornire all'AEAP informative in ordine ai fondi iscritti all'apposito Albo e alle cancellazioni.

La lettera *b*) riformula il comma 5 dell'articolo 19 espungendovi le previsioni in materia di segreto d'ufficio ora contenute nel novellato articolo 15-*quater*.

Inoltre, la lettera *c*), sostituendo il comma 6 dell'articolo 19, prevede che la COVIP tenga in considerazione le ripercussioni della sua azione di vigilanza sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri.

La lettera *d*) attribuisce ai dipendenti ed esperti della COVIP la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

L'articolo 7 modifica le disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.

In particolare, il comma 1 integra le definizioni contenute dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 231, con riferimento alle nuove Autorità di vigilanza europee, mentre il comma 2, inserendo un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 7, stabilisce l'obbligo, per le Autorità di vigilanza di settore, di cooperare

con le Autorità di vigilanza europee e di fornire loro tutte le necessarie informazioni per l'espletamento dei relativi compiti.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione.

C. 5058, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 5058 Li Gotti (IdV), approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, segnalando innanzitutto come la Convenzione di cui si dispone la ratifica sia stata sottoscritta dall'Italia il 27 gennaio 1999, ma non sia stata tuttavia ancora ratificata dal nostro Paese, e sia entrata in vigore a livello internazionale dal 1° luglio 2002.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione, essa si compone di 42 arti-

coli, raggruppati in 5 capitoli, ed è volta a coordinare la penalizzazione di un pluralità di pratiche di corruzione: essa prevede inoltre misure complementari di diritto penale e mira al miglioramento della cooperazione internazionale nel perseguimento dei reati di corruzione.

In particolare, il Capitolo I, che costa del solo articolo 1, contiene una serie di definizioni dei termini utilizzati nel testo della Convenzione.

Il Capitolo II è dedicato ai provvedimenti da adottare a livello nazionale, e comprende gli articoli da 2 a 23.

Gli articoli da 2 a 15, in particolare, riguardano l'impegno di ciascuna Parte della Convenzione a configurare come reati penali, secondo il proprio diritto interno, una serie di fattispecie, tra i quali segnala innanzitutto, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il reato di riciclaggio dei proventi derivanti dai reati di corruzione elencati dagli articoli da 2 a 12, contemplato dall'articolo 13.

Inoltre sono contemplati i reati di corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali (articoli 2 e 3); corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali (articolo 4); corruzione di pubblici ufficiali stranieri (articolo 5); corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere (articolo 6); corruzione attiva e passiva nel settore privato (articoli 8 e 9); corruzione di funzionari internazionali (articolo 9); corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali (articolo 10); corruzione dei giudici o funzionari di cancelleria di Corti internazionali (articolo 11); traffico di influenza (cioè capacità reale o millantata di condizionare determinate decisioni dietro pagamento di un compenso) (articolo 12); qualsiasi atto di complicità in uno dei reati penali definiti dalla Convenzione (articolo 15).

Segnala altresì, sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 14, il quale riguarda i reati contabili.

A tale proposito la norma prevede che ciascuna Parte adotti misure legislative o di altra natura per rendere passibili di

sanzioni penali o di altra natura gli atti volti a emettere o utilizzare una fattura, un documento o una scrittura contabile contenente informazioni false o incomplete, ovvero a omettere illecitamente la contabilizzazione di un versamento, laddove tali atti o omissioni siano commessi intenzionalmente per compiere, nascondere o mascherare i reati indicati dagli articoli da 2 a 12 della Convenzione.

L'articolo 16 contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni di qualsiasi altro strumento internazionale, ovvero dei rispettivi testi applicativi, in ordine alla revoca dell'immunità.

L'articolo 17, paragrafo 1, riguarda le misure legislative e di altra natura che ciascuna Parte dovrà adottare in ordine alla sua competenza nei confronti di un reato penale collegato alle fattispecie illustrate in precedenza, e ciò in tre casi particolari:

quando il reato è commesso interamente o parzialmente sul territorio della Parte interessata;

se l'autore del reato è un cittadino, un pubblico ufficiale o un componente di un'assemblea pubblica nazionale della Parte interessata;

se il reato coinvolge un pubblico ufficiale, un membro di un'assemblea pubblica nazionale oppure qualsiasi altra persona che rivesta la qualifica di funzionario internazionale, di membro di assemblee parlamentari internazionali, di giudice o funzionario di corti internazionali, e in tutti questi casi la persona interessata sia cittadino della Parte in questione.

Il paragrafo 2 prevede che ciascuno Stato possa dichiarare al Segretario generale del Consiglio d'Europa, il quale è depositario della Convenzione, che si riserva di non applicare o di applicare soltanto in casi specifici le regole di competenza prima enunciate – ad eccezione di quella collegata al territorio.

Ai sensi del paragrafo 3, se una Parte si avvale della possibilità di riserva prevista dal paragrafo 2 dovrà adottare le

misure necessarie relative alla sua competenza rispetto ai reati penali definiti dalla Convenzione, quando il presunto autore di essi si trova sul suo territorio e non può essere estradato verso un'altra Parte contraente solo in ragione della sua cittadinanza.

Il paragrafo 4 salvaguarda la competenza penale di ciascuna Parte, conformemente al proprio diritto interno, anche nei confronti dei reati oggetto della Convenzione.

L'articolo 18 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche e prevede, al paragrafo 1, che ciascuna Parte debba adottare le necessarie misure legislative e di altra natura, per garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute specificamente responsabili in relazioni ai reati di corruzione attiva, di traffico di influenza e di riciclaggio di capitali quali previsti dalla Convenzione, nell'eventualità che tali reati siano commessi per conto delle persone giuridiche medesime da qualsiasi persona fisica che agisca sia a titolo individuale, sia quale componente di un organo della persona giuridica, esercitando un potere direttivo in qualità di rappresentante della persona giuridica, come anche un potere decisionale o una potestà un controllo sempre nell'ambito della persona giuridica, o, infine, quando la persona fisica partecipi alla commissione dei reati richiamati a titolo di complice o istigatore.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 ciascuna Parte dovrà adottare le misure necessarie per garantire la responsabilità di una persona giuridica anche nei casi di assenza di vigilanza o di controllo da parte della persona fisica, tale da rendere possibile la commissione dei reati menzionati da parte di un'altra persona fisica comunque sottoposta all'autorità della prima.

Il paragrafo 3 precisa che la responsabilità della persona giuridica, come stabilita dai paragrafi 1 e 2, non esclude il perseguimento penale delle persone fisiche autrici, istigatrici o complici dei reati in questione.

L'articolo 19 riguarda le sanzioni e le misure collegate ai reati penali definiti

nella Convenzione, che dovranno colpire sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, comprendendo sanzioni penali e non penali, e, nel primo caso, prevedendo pene di entità tale da ricadere nelle fattispecie che rendono possibile richiedere l'estradizione della persona incriminata. Ciascuna Parte è inoltre tenuta ad adottare le misure normative necessarie per rendere possibile la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati penali perseguiti ai sensi della Convenzione, ovvero l'acquisizione di beni per un valore corrispondente a tali proventi.

L'articolo 20 impegna le Parti a garantire l'esistenza di personale e di enti specializzati nella lotta alla corruzione, prevedendo che essi dispongano della necessaria indipendenza, ma anche di una formazione e di risorse finanziarie adeguate.

L'articolo 21 disciplina la cooperazione tra le autorità nazionali, e mira ad assicurare che le autorità preposte al perseguimento dei reati penali di cui alla Convenzione in oggetto ricevano la necessaria collaborazione dalle autorità pubbliche e dai pubblici ufficiali del proprio Paese, che dovranno informare anche spontaneamente le autorità giudiziarie o di polizia in caso di sospetto circa la commissione di qualche reato previsto dalla Convenzione, e comunque dovranno fornire su richiesta tutte le informazioni necessarie alle autorità interessate.

L'articolo 22 riguarda la protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni, prevedendo l'adozione, da parte di ciascuna Parte, delle necessarie misure legislative o di altra natura volte a proteggere in modo efficace le persone che forniscono informazioni sui reati penali di interesse della Convenzione, o in altro modo collaborino con le autorità preposte al loro perseguimento, nonché i testimoni che siano chiamati a deporre in merito a siffatti reati.

L'articolo 23 riguarda le misure volte a facilitare l'assunzione di prove e la confisca dei proventi di reato: a tale scopo il paragrafo 1 prevede che ciascuna delle Parti adotti le necessarie misure legislative o di altra natura, non escluse speciali

tecniche investigative, che portino all'individuazione e possibilmente alla confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di corruzione, ovvero consentano l'acquisizione di beni per un valore corrispondente a quei proventi.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala i paragrafi 2 e 3.

Il paragrafo 2 prevede che ciascuna delle Parti adotti le necessarie misure legislative o di altra natura per permettere alle proprie autorità competenti di acquisire senz'altro documenti bancari, finanziari o commerciali nell'ambito del perseguimento dei reati di corruzione.

Il paragrafo 3 stabilisce invece che il segreto bancario non costituisce ostacolo all'attuazione delle misure previste dall'articolo.

Il Capitolo III contiene il solo articolo 24, in base al quale il controllo sull'attuazione della Convenzione spetta al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO).

Il Capitolo IV concerne i temi della cooperazione internazionale nell'attuazione della Convenzione, la quale costituisce anche lo strumento di tale cooperazione, in mancanza di norme nazionali o internazionali prevalenti.

In particolare, l'articolo 25 detta principi generali sulla cooperazione internazionale nel perseguimento dei reati di cui nella Convenzione: se tra le Parti non vige alcuno strumento pattizio di cooperazione in campo penale, saranno applicabili gli articoli da 26 a 31 della Convenzione, i quali sono altresì applicabili se più favorevoli alla cooperazione rispetto agli strumenti internazionali o intese eventualmente vigenti.

L'articolo 26 riguarda l'assistenza giudiziaria, che deve essere la più ampia possibile nei confronti dei reati previsti dalla Convenzione. Tuttavia, l'assistenza giudiziaria può essere negata se la Parte richiesta ritenga che il fornirla possa compromettere alcuni interessi fondamentali quali la sua sovranità nazionale, ovvero la sua sicurezza o l'ordine pubblico.

In tale ambito segnala, per quanto riguarda i profili di interesse della Com-

missione Finanze, il paragrafo 3, il quale esclude che le Parti possano eccepire il segreto bancario quale giustificazione del rifiuto di prestare assistenza giudiziaria, consentendo, al massimo, che una Parte possa esigere che una domanda mirante a superare il segreto bancario sia autorizzata da un giudice o da altra autorità giudiziaria competente in materia penale.

L'articolo 27, concernente i diversi profili legati all'estradizione, prevede che i reati penali previsti dalla Convenzione si considerino inclusi in ogni trattato di estradizione già in vigore tra le Parti, e le Parti stesse si impegnano ad includere tali reati in tutti i trattati di estradizione che concluderanno. La Convenzione potrà essere altresì considerata come base legale per concedere l'estradizione per tutti i reati da essa previsti, qualora non vi sia tra le Parti interessate alcun trattato di estradizione in vigore. La norma precisa comunque che l'estradizione è subordinata alle condizioni previste in materia dal diritto della Parte richiesta o da eventuali trattati di estradizione applicabili, e ciò ricomprende gli eventuali motivi di diniego dell'estradizione.

L'articolo 28 prevede che una Parte possa fornire di propria iniziativa informazioni su determinati fatti ad un'altra Parte, se ritenga che la loro divulgazione possa giovare al perseguimento di reati definiti in virtù della Convenzione.

L'articolo 29 stabilisce che le Parti designino una o più autorità centrali cui compete di inviare le domande di cooperazione giudiziaria, oppure di rispondere ad esse e di curarne il trattamento e la trasmissione alle autorità nazionali competenti. A tale riguardo segnala come l'articolo 3 della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica designi, quale autorità centrale, per l'Italia, per quanto attiene ai profili di cooperazione internazionale regolati dal Capitolo IV della Convenzione, il Ministro della giustizia.

L'articolo 30 contempla diverse fattispecie di collaborazione. La disposizione prevede in particolare che le autorità centrali comunichino direttamente tra loro, ma che ad esempio, qualora le richieste

non implicino misure coercitive, esse possano essere trasmesse direttamente tra le due autorità competenti delle Parti. Le domande possono inoltre essere presentate per il tramite dell'INTERPOL. In base all'articolo 31 la Parte richiama è tenuta ad informare con sollecitudine la Parte richiedente dei seguiti dati a una qualsiasi richiesta, come anche su qualsiasi circostanza che ne renda impossibile l'esecuzione, o che ne richieda un notevole differimento.

Il Capitolo V contiene le disposizioni finali: in base all'articolo 32 la Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Sulla scorta dell'articolo 33, peraltro, dopo l'entrata in vigore della Convenzione il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione degli Stati fino a quel momento contraenti della Convenzione, può invitare la Comunità europea e qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa, che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione, ad aderire alla medesima.

L'articolo 34 riguarda l'applicazione territoriale della Convenzione, mentre l'articolo 35 concerne le relazioni della Convenzione con altri strumenti internazionali, prevedendo in particolare che la Convenzione non incide su diritti e obblighi scaturenti da Convenzioni internazionali multilaterali stipulate su particolari questioni. Inoltre, le Parti della Convenzione potranno concludere talora accordi bilaterali o multilaterali su questioni già disciplinate dalla Convenzione allo scopo di rafforzare disposizioni della medesima o di facilitarne l'applicazione.

Se due o più Parti hanno già concluso un accordo su una questione disciplinata dalla Convenzione, esse potranno applicarlo, in vece della Convenzione, qualora la cooperazione internazionale ne risulti agevolata.

Gli articoli 36, 37 e 38 riguardano, rispettivamente, la possibilità di presentare dichiarazioni e apporre riserve, nonché le condizioni di validità di tali pronunciamenti. Il tale ambito il paragrafo 3

dell'articolo 37 prevede che ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, può dichiarare che si riserva la possibilità di negare l'assistenza giudiziaria se la domanda riguarda un reato che la Parte richiama considera alla stregua di reato politico.

L'articolo 39 riguarda il meccanismo di emendabilità alla Convenzione. Le modifiche, possono essere proposti da ciascuna delle Parti ed il Segretario generale del Consiglio d'Europa, depositario della Convenzione, comunica le proposte agli Stati membri e agli Stati non membri aderenti alla Convenzione stessa o che siano stati invitati ad aderire ad essa.

Gli emendamenti sono inoltre comunicati al Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa, che esprime un parere, sottoposto al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. L'emendamento adottato è quindi trasmesso alle Parti per l'accettazione, ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo al momento in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario generale del Consiglio d'Europa di aver accettato l'emendamento.

L'articolo 40 disciplina la risoluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione della Convenzione, e prevede anzitutto che il Comitato europeo per i problemi criminali sia costantemente informato sull'interpretazione e sull'applicazione della Convenzione medesima: in caso di controversia le Parti ricorreranno al negoziato o a qualsiasi altro mezzo di loro scelta, ma potranno anche sottoporre la controversia al Comitato europeo per i problemi criminali, a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia.

L'articolo 41 è dedicato alle modalità di denuncia della Convenzione, che può avvenire in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa, e ha effetto il primo giorno del mese successivo a un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

L'articolo 42, infine, specifica le funzioni del depositario della Convenzione nei confronti delle Parti.

Per quanto riguarda invece il contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, gli articoli 1 e 2 recano le usuali clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione ratificata, mentre l'articolo 3, in precedenza richiamato, indica il Ministro della giustizia come autorità centrale per l'Italia ai fini della cooperazione internazionale di cui al Capitolo IV della Convenzione e

l'articolo 4 prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Poiché il provvedimento non presenta disposizioni recanti aspetti problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06917 Mariani: Iniziative normative per ricondurre le attuali competenze di Sogesid spa nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero dell'ambiente 66

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 68

5-06918 Ghiglia: Iniziative urgenti per assicurare ai parchi nazionali le risorse indispensabili per il corretto funzionamento 66

5-06919 Di Biagio: Iniziative, anche normative, in materia di entrata in funzione ed eventuale revisione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 66

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 70

5-06920 Dionisi: Iniziative urgenti per assicurare il buon funzionamento del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti 67

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 23 maggio scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, constatata l'assenza di richieste d'intervento, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole sul provvedimento testé formulata dal presidente in qualità di relatore.

La seduta termina alle 13.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. – In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 18.25.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06917 Mariani: Iniziative normative per ricondurre le attuali competenze di Sogesid spa nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero dell'ambiente.

Raffaella MARIANI, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaella MARIANI, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Al riguardo, ricorda anzitutto che il Partito Democratico ha posto fin dall'inizio della legislatura, con forza, la questione generale del ruolo discutibile, opaco e oneroso della società *Sogesid SpA*, in particolare per quanto concerne la sovrapposizione e duplicazione delle sue attività con quelle del Ministero dell'ambiente, la distorsione della concorrenza in settori importanti come quello della progettazione e l'aggiramento della normativa e dei vincoli in materia di consulenze e di assunzioni nella pubblica amministrazione. Esprime altresì una forte preoccupazione per il fatto che proprio il Governo in carica che ha fatto, con il convinto sostegno del Partito Democratico, dell'ampliamento degli spazi di concorrenza nelle attività economiche e dell'aumento della trasparenza nelle attività della pubblica amministrazione un obiettivo fondamentale della propria azione, oggi dia una risposta che va

nella direzione opposta. Allo stesso modo, giudica negativamente che, dopo aver chiesto agli enti territoriali di ridurre drasticamente il ruolo delle società *in house* che agiscono in ambito locale e di porre fine all'utilizzo di competenze esterne, oggi il Governo giustifichi il ricorso alla citata società *in house* del Ministero dell'Ambiente per aggirare vincoli imposti a tutti gli altri livelli di governo. Conclude, infine, richiamando il Ministero dell'Ambiente e ancor più il Ministero dell'Economia, che è azionista unico di *Sogesid SpA*, alla necessità di dare il buon esempio e di porre termine – coerentemente con le misure d'urgenza adottate negli ultimi mesi e con la scelta politica di procedere ad una accurata revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni (*spending review*) – all'anomala ed onerosa attività della società in questione.

5-06918 Ghiglia: Iniziative urgenti per assicurare ai parchi nazionali le risorse indispensabili per il corretto funzionamento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, su richiesta dell'interrogante, concorde il rappresentante del Governo, la risposta all'interrogazione 5-06918 è rinviata ad altra seduta.

5-06919 Di Biagio: Iniziative, anche normative, in materia di entrata in funzione ed eventuale revisione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), fa presente che, poche settimane fa, la trasmissione Report, ha evidenziato tutta una serie di dinamiche contrattuali, finanziarie e operative che ruotano intorno al SISTRI, dalla sua nascita, dal riconoscimento del segreto di stato fino ad arrivare alla norma che vincola le imprese-utenti ad una sanzione in caso di mancato contributo al sistema, che sembra sia stata sollecitata da Finmeccanica. Ritiene che nella vicenda vi siano diversi punti oscuri e che a rendere ancora più torbido lo scenario è intervenuta anche la DIGITPA, che ha evidenziato che le

« scelte seguite per il Sistri non sono compatibili con i principi di trasparenza ». Rileva che il SISTRI è un inutile e pesante carrozzone, ricettacolo di interessi e clientele. Ciò non può che destare amarezza in un contesto economico grave per il Paese in cui dovrebbe essere privilegiata la razionalizzazione e la lungimiranza operativa contro ogni deriva clientelare e affaristica, soprattutto quando vengono coinvolte le piccole e medie imprese che faticano a sopravvivere e che sono le principali vittime di un sistema al limite dell'illecito, oltre che dalla dubbia funzionalità.

Nel chiedere al rappresentante del Governo di illustrare quali siano le dinamiche che hanno condotto alla nascita e alla strutturazione del Sistri, quale sia la natura del contratto con Finmeccanica e quali siano le prospettive in merito alla sopravvivenza del Sistema e alla sua eventuale trasformazione anche alla luce di quanto evidenziato dalla DigitPa, si augura che derive come quelle del SISTRI vengano presto arginate, in nome della lotta all'illecito, alla trasparenza e della tutela della nostra economia.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), ringraziando il sottosegretario per le informazioni fornite, che si inseriscono in una direzione di chiarezza e trasparenza, che dovrebbe essere sempre e comunque salvaguardata quando si tratta di pubblica amministrazione, contratti di servizio e obblighi in capo alle aziende, fa notare come, a suo avviso, l'apposizione del segreto di Stato per il Sistri fosse finalizzato a secretare alcuni dettagli dell'affare.

Precisa che si tratta di una sensazione condivisa dall'opinione pubblica al pari dell'esigenza di procedere ad una revisione del Sistema per un fattivo monitoraggio dell'illecito dei rifiuti.

5-06920 Dionisi: Iniziative urgenti per assicurare il buon funzionamento del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, su richiesta dell'interrogante, concorde il rappresentante del Governo, la risposta all'interrogazione 5-06920 è rinviata ad altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO 1

5-06917 Mariani: Iniziative normative per ricondurre le attuali competenze di Sogesid spa nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero dell'ambiente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Mariani ed altri, si rappresenta che la Sogesid S.p.a., in base alle disposizioni contenute nella legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), si connota « società *in house providing* » del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In base alla ragione sociale può svolgere una serie di attività operative coerenti con le funzioni ministeriali. Va dunque precisato che non sono state trasferite funzioni ministeriali alla Sogesid. Piuttosto, essa è strumento del ministero per attuare interventi che il ministero stesso non può svolgere con le proprie risorse, ricorrendo al c.d. *outsourcing*, mediante apposite convenzioni sottoscritte con le Direzioni generali.

Nell'ambito delle citate attività, alla Sogesid S.p.a. è pure conferito il ruolo di Soggetto Attuatore al fine di:

realizzare interventi urgenti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica;

prestare supporto alla definizione ed attuazione degli interventi in materia di risorse idriche e tutela del territorio;

sviluppare programmi operativi finanziati con fondi comunitari per conto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di formazione, comunicazione ed educazione ambientale;

prestare supporto tecnico-specialistico e funzionale logistico-organizzativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Quanto alla sovrapposizione delle attività svolte dalla Sogesid S.p.a. con le competenze istituzionali delle Agenzie Regionali Protezione dell'Ambiente (ARPA), va precisato che i predetti soggetti svolgono attività istituzionali differenti. Indubbiamente, invece, sono frequenti le occasioni di collaborazione istituzionale tra le Agenzie e la Sogesid S.p.a.

Le attività delle ARPA hanno principalmente carattere tecnico-scientifico a supporto dell'azione amministrativa ed istituzionale di regioni, province, comuni, comunità montane ed aziende sanitarie locali e riguardano il monitoraggio delle matrici ambientali ai fini della prevenzione primaria. In tale ambito è frequente il caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con Convenzioni conferisce alle ARPA l'incarico di svolgimento di analisi chimiche da condurre sui campioni di terreno, di acque, di rifiuto e di percolato. Allo stesso modo accade che il Ministero prescriva successive operazioni attuative alla Sogesid S.p.A., che nell'attuare si conforma agli esiti delle attività svolte delle ARPA. Con le Convenzioni, pertanto, il Dicastero regola attività complementari tra quelle della Sogesid S.p.a. e quelle istituzionali delle ARPA senza sovrapposizioni né di ruoli né di competenze.

Anche con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) non sussistono sovrapposizioni di funzioni in quanto esso è stato istituito con legge n. 133/2008 accorpando tra le altre, le funzioni precedentemente assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e

per i servizi tecnici (APAT) e, quindi, assolve i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. La Sogesid S.p.a., nello svolgimento dei compiti operativi di supporto tecnico specialistico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, segue le direttive di carattere scientifico ed istituzionale impartite dall'ISPRA.

Nella materia dei rifiuti la Sogesid S.p.A. non risulta abbia mai svolto attività di monitoraggio né di vigilanza sui rifiuti.

Le attività di progettazione e direzione dei lavori che la Sogesid S.p.A. svolge nel settore ambientale sono effettuate nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti da tutti i soggetti istituzionali interessati o sulla base di affidamenti effettuati dai Commissari delegati nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti da specifiche Ordinanze Emergenziali emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali attività, che devono essere svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposte all'approvazione degli uffici dei Commissari straordinari o delle Commissioni appositamente costituite dai soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma Quadro.

In tale ambito, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita sulla Sogesid S.p.A. il cosiddetto « controllo analogo » in forza della normativa di settore delle società *in house providing* (esercitando quindi sulle controllate l'analoga vigilanza esercitata sulle proprie strutture).

Inoltre, al fine di evitare per quanto possibile ipotesi di distorsioni della concorrenza nel mercato della progettazione,

la Sogesid S.p.A. interviene solo in casi di emergenza ambientale o in base ad una previsione normativa specifica.

Le attività svolte dalla Società vengono realizzate direttamente dalla stessa avvalendosi del proprio personale interno e di collaboratori individuati sulla base di procedure selettive disciplinate da apposita « Regolamento interno per il reclutamento del personale » (in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 II comma del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008)». Per i servizi di ingegneria o di supporto tecnico, rispetto ai quali non sono presenti professionalità all'interno della Sogesid S.p.a., o, se presenti, risultano impegnate in altre attività, la selezione di detti professionisti avviene con procedure di evidenza pubblica in conformità alle norme stabilite per i singoli servizi dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 e successive modificazioni e integrazioni nonché nel rispetto del citato Regolamento interno.

Con riferimento alle 203 consulenze affidate nell'ultimo anno, queste riguardano attività relative a commesse che la Sogesid S.p.A. ha avuto in affidamento da parte dei Ministeri di riferimento. Il ricorso a tali risorse in « *outsourcing* » è dettato dall'esigenza, più volte manifestato dall'azionista unico Ministero dell'economia e delle finanze, di operare attraverso una organizzazione societaria ridotta al fine di non appesantire i costi di struttura. Di conseguenza, i rapporti negoziali con tali risorse si esauriscono contestualmente al termine delle attività nelle quali sono coinvolte.

ALLEGATO 2

5-06919 Di Biagio: Iniziative, anche normative, in materia di entrata in funzione ed eventuale revisione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine a quanto segnalato dall'On. Di Biagio con l'interrogazione in oggetto, relative ad alcune problematiche del SISTRI, si rappresenta quanto segue.

Gli articoli 189, 190 e 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disciplinano gli obblighi di registrazione e di informazione che i soggetti che producono e detengono rifiuti devono adempiere per favorire il controllo nella produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti: trattasi del MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale, del Registro di carico e scarico e del Formulario di identificazione dei rifiuti trasportati.

Per favorire una più tempestiva disponibilità dei dati relativi alla gestione dei rifiuti ed una maggiore affidabilità e controllo degli stessi, il legislatore ha disciplinato la tenuta in via informatica dei registri e dei formulari nonché la trasmissione in modalità elettronica del MUD. L'obiettivo era anche quello di contrastare i diffusi fenomeni di illegalità e criminalità presenti lungo tutta la filiera dei rifiuti nonché semplificare gli oneri a carico del mondo imprenditoriale con adempimenti più snelli e meno onerosi.

La fonte normativa che ha istituito il S.I.S.T.R.I. è l'articolo 1, comma 1116, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che prevede la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.) in funzione della «sicurezza nazionale e della prevenzione e repressione dei gravi

fenomeni di criminalità organizzata» nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.

Sulla scorta di tale disposizione normativa, presso la Direzione Generale competente del ministero, è stato avviato l'iter amministrativo per la realizzazione del Sistema. In particolare, in data 31 gennaio 2007, il direttore pro tempore, nel relazione al capo di gabinetto, esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto S.I.S.T.R.I. e chiedeva se fosse opportuno sottoporlo a secretazione.

Tale decisione, con parere favorevole del Capo dell'Ufficio Legislativo, veniva adottata con decreto ministeriale in data 23 febbraio 2007. Successivamente il Capo di Gabinetto invitava la Selex Service Management S.p.A. ad avviare le attività necessarie alla realizzazione del progetto esecutivo «Sistema integrato per la tracciabilità dei rifiuti».

La Corte dei Conti, investita del controllo preventivo sul decreto di secretazione esprimeva, in data 4 aprile 2007, la propria incompetenza sull'atto, dichiarandone la natura endoprocedimentale.

Anche alla luce di tale decisione della Corte dei conti, con nota del 15 luglio 2008, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri copia della documentazione relativa al S.I.S.T.R.I. per una valutazione sui presupposti della secretazione, in relazione alla quale era peraltro intervenuta nuova disciplina. La Presidenza del Con-

siglio dei Ministri emanava, quindi, il D.P.C.M. 5 settembre 2008 che ha disposto:

1) l'attribuzione della classifica di « segreto » al Progetto istitutivo del S.I.S.T.R.I.;

2) che la classificazione di segretezza producesse gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per l'affidamento dei contratti d'appalto di integrale esecuzione, fornitura e gestione »;

3) che all'affidamento del Contratto procedesse la competente Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con obbligo di riferire in ordine alle procedure seguite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla luce di tali disposizioni, il Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche – e la Selex Service Management S.p.A. hanno stipulato, in data 14 dicembre 2009, il Contratto per la realizzazione e gestione del servizio relativo al « Sistema Integrato per la Sicurezza e la Tracciabilità dei Rifiuti », classificato « riservato », successivamente integrato con atto del 14 novembre 2010, anch'esso classificato « riservato ».

Tale contratto, successivamente al provvedimento di declassificazione adottato con DPCM nel settembre 2011, è stato sottoposto alla verifica da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio e, attraverso questi, della Corte dei Conti, in data 20 gennaio 2012.

Sul sistema di tracciabilità dei rifiuti si sono poi succeduti più decreti ministeriali (Decreti attuativi ex articolo 14-bis legge 3 agosto 2009, n. 102, tra cui si segnala: decreto ministeriale 17 dicembre 2009 istitutivo del S.I.S.T.R.I., modificato ed integrato con successivi decreti ministeriali raccolti in un testo unico, decreto mini-

steriale 18 febbraio 2011, n. 52; decreto ministeriale 10 novembre 2011 n. 219 che prevede ulteriori semplificazioni e modifiche di natura tecnica alla disciplina del S.I.S.T.R.I. anche sulla base di indicazioni da parte delle categorie interessate).

Da ultimo è intervenuto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (decreto milleproroghe) convertito con legge 24 febbraio 2012 n. 14, che ha disposto:

1. ulteriore proroga dei termini per l'entrata in vigore del SISTRI al 30 giugno 2012 per tutti i soggetti, senza differenza tra piccole e grandi imprese;

2. possibilità di avvalersi dell'ISPRA per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel contratto di fornitura con la società concessionaria;

3. possibilità di avvalersi di DigitPA per il monitoraggio tecnico del sistema secondo modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto già trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca per il concerto.

A tal proposito, con riferimento alla richiesta di informazioni circa l'eventuale riconfigurazione del Sistema alla luce delle valutazioni effettuate dalla DigitPA, si segnala che è pervenuta al ministero la deliberazione del Comitato Direttivo dell'Ente n. 53 del 3 maggio 2012 relativa alla valutazione sul Progetto S.I.S.T.R.I., valutazione richiesta dal Ministero dell'ambiente in data 10 agosto 2011.

La DigitPA, esaminata criticamente la documentazione fornita dall'Amministrazione, ha formulato specifiche indicazioni per il futuro dell'iniziativa ossia ha suggerito « le principali linee d'azione... » per « ...un'adeguata gestione del sistema nel corso dei prossimi mesi ». In sintesi, le conclusioni di tale valutazione riguardano:

la necessità di attivare un monitoraggio del Contratto attraverso una società specializzata selezionata con gara. In attesa dell'aggiudicazione di tale gara, l'at-

tività di monitoraggio potrebbe essere affidata ad un gruppo interno all'Amministrazione con competenze ITC;

la formazione di un gruppo interno per la gestione tecnica del Contratto con il compito di seguire il SISTRI anche nei successivi contratti garantendo, in tal modo, la continuità e l'evoluzione delle conoscenze specifiche;

la realizzazione di indagini di rilevazione della *customer satisfaction* con lo scopo di valutare se la qualità dei servizi erogati è adeguata alle esigenze di chi li utilizza ed addivenire, quindi, all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio;

la necessità di procedere ad un collaudo del Sistema ad integrazione delle verifiche già effettuate dalla Commissione di Vigilanza prevista dall'articolo 5 del Contratto.

Tenuto conto del significativo lasso di tempo intercorso dall'avvio del progetto, pur in presenza di analisi critiche, al momento si ritiene opportuno evitare ogni ipotesi di ulteriore rinvio della data del 30 giugno 2012 per l'entrata in vigore del sistema, al fine di valutarne in concreto l'impatto e poter così adottare decisioni, in merito al sistema, conseguenti al riscontro della sua eventuale effettiva operatività.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06352 Schirru: Misure occupazionali e richieste di CIG per i dipendenti del gruppo <i>Italcementi</i> .	
5-06476 Fedriga: Misure occupazionali e richieste di CIG per i dipendenti del gruppo <i>Italcementi</i>	73
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	76
5-06827 Bobba: Ratifica della convenzione OIL n. 189/2011 su lavoratrici e lavoratori domestici	74
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	78

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	79

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.05.

5-06352 Schirru: Misure occupazionali e richieste di CIG per i dipendenti del gruppo *Italcementi*.

5-06476 Fedriga: Misure occupazionali e richieste di CIG per i dipendenti del gruppo *Italcementi*.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, aventi contenuto analogo, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amalia SCHIRRU (PD) manifesta soddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, soprattutto per quanto concerne l'accordo raggiunto tra le parti sociali in ordine all'avvio delle procedure di mobilità per i lavoratori in prossimità del pensionamento, avendo previsto inoltre il reintegro in azienda, in caso di mancanza dei relativi requisiti. Osservato che con il suo atto di sindacato ispettivo intendeva porre all'attenzione del Governo la grave crisi del settore edilizio e le pesanti ricadute occupazionali determinatesi, soprattutto nella regione Sardegna, invita l'Esecutivo a svolgere un'azione di sostegno nei confronti delle aziende del comparto, d'intesa con il Ministero dello

sviluppo economico. Nell'interrogarsi sulla reale efficacia del Consorzio obbligatorio Laterizi – richiamato nella risposta – in un'ottica di effettivo contrasto alla crisi, sollecita l'Esecutivo a monitorare la situazione dell'azienda in questione, oltre che l'andamento economico generale del settore, per assicurare una ripresa positiva delle attività economiche coinvolte.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non poter essere soddisfatto della risposta del Governo, a fronte della sua incapacità ad assumere misure strutturali per il rilancio della produttività del Paese. Ritiene illusorio pensare di risolvere le problematiche economiche e occupazionali attraverso una riforma del mercato del lavoro, ovvero incidendo sulle tipologie contrattuali esistenti, così come sta facendo l'Esecutivo, osservando che soltanto una ripresa dello sviluppo può garantire il superamento dell'attuale stato di crisi. Giudica fondamentale, in tal senso, prevedere agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese e intervenire a ridurre il costo del lavoro, nonché svolgere un'azione determinata a tutela del *Made in Italy* nelle opportune sedi europee, eventualmente anche attraverso l'introduzione di un regime protezionistico. Fa notare, in proposito, che il Governo italiano, piuttosto che recepire passivamente i *diktat* impostigli a livello comunitario, dovrebbe cominciare a far sentire la propria voce con forza in Europa, al fine di porre al riparo le aziende dalla concorrenza sleale di soggetti economici che sfruttano condizioni di *dumping* sociale in Paesi emergenti – addirittura divenuti membri del WTO – dove le tutele dei lavoratori sono ridotte, mentre elevato appare il tasso di innovazione tecnologica. Fa presente che, se non sarà portata avanti un'azione nelle competenti sedi comunitarie, si profila un triste futuro per le aziende italiane, il cui livello di produzione, anche in presenza di uno slancio verso lo sviluppo tecnologico, non potrà mai competere con quello delle imprese di altri Paesi, che non rispettano le regole della competizione.

5-06827 Bobba: Ratifica della convenzione OIL n. 189/2011 su lavoratrici e lavoratori domestici.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi BOBBA (PD), ringraziato il rappresentante del Governo per l'analitica risposta fornita, ricorda che il Presidente della Repubblica sarà presente, nel mese di giugno, alla prossima sessione della Conferenza internazionale del lavoro, alla quale ritiene che l'Italia debba presentarsi con la massima preparazione. Ritiene opportuno, per tale motivo, che il Governo avvii le procedure necessarie per addvenire – in anticipo rispetto ad ogni altra Nazione – alla ratifica della convenzione in questione prima dell'evento richiamato, facendo notare che ciò conferirebbe al Paese, anche in ragione della partecipazione del Capo dello Stato, una maggiore autorevolezza e costituirebbe un segnale politico importante, da spendere proficuamente nell'ambito di quel consesso internazionale. Auspica pertanto che, nonostante i tempi ristretti, ciò possa avvenire, in linea con gli orientamenti testé richiamati dal Governo, che testimoniano l'assenza di ostacoli politici alla ratifica della convenzione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che è stato trasmesso il testo del provvedimento in titolo, come risultante dall'esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite I e II; in relazione a tale testo, il relatore ha conseguentemente presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole, os-

servando che essa dà conto delle modifiche e delle integrazioni apportate, in sede referente, al testo in esame, anche con riferimento alle competenze della XI Commissione. A tale riguardo, giudicate apprezzabili e condivisibili le norme sulla trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali, nonché quelle che prevedono una specifica forma di tutela per i pubblici dipendenti che segnalino illeciti, e preso atto delle disposizioni sulla rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e sul collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

5-06352 Schirru: Misure occupazionali e richieste di CIG per i dipendenti del gruppo *Italcementi*.

5-06476 Fedriga: Misure occupazionali e richieste di CIG per i dipendenti del gruppo *Italcementi*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sulle prospettive industriali e occupazionali della società *Italcementi Spa*, azienda operante nel settore della produzione di leganti idraulici; per tale ragione fornirò per esse una trattazione congiunta.

Per fronteggiare la pesante crisi del settore della produzione dei leganti idraulici, conseguente la più ampia contrazione dell'edilizia che dura ormai da alcuni anni, *Italcementi*, dopo una serie di interventi di razionalizzazione del settore produttivo e distributivo, ha fatto richiesta – d'intesa con i rappresentanti dei lavoratori – di attivazione della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale.

A tal proposito faccio presente che il Ministero che rappresento, con decreto direttoriale n. 65650 del 7 maggio scorso, ha approvato il programma di crisi aziendale ed ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, per un totale di n. 198 unità lavorative appartenenti a varie unità produttive dislocate sul territorio nazionale.

L'Azienda, tuttavia, ha anche attivato – con nota del 7 marzo 2012 – una procedura di mobilità, conclusasi con un accordo del 2 aprile 2012, che prevede, con pari decorrenza, la possibilità di licenziare fino ad un massimo di 148 lavoratori entro il 31 gennaio 2013. Tale mobilità dovrà essere non oppositiva e dovrà consentire agli interessati il conseguimento della pensione di anzianità o vecchiaia

nell'ambito del periodo di mobilità ovvero rispondere alle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali.

Tali misure sono supportate da una serie di incentivi economici, tra i quali ricordo il riconoscimento di:

un'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente previsto;

un importo pari alla differenza lorda fra pensione e indennità di mobilità – per tutta la durata di fruizione di quest'ultima e fino al momento di effettiva percezione della pensione;

un importo aggiuntivo pari a duemila euro lordi per coloro la cui permanenza in mobilità è prevista oltre l'anno.

Nella eventualità in cui all'atto del pensionamento – trascorso il periodo di mobilità – l'Inps liquidasse una pensione di importo difforme rispetto a quello considerato per il calcolo dell'incentivo economico innanzi detto, oppure con una decorrenza differita rispetto a quella ipotizzata, l'Azienda si è impegnata ad effettuare i conguagli prendendo a riferimento la pensione effettiva a tutela delle condizioni reddituali dei lavoratori interessati.

Inoltre, nel caso in cui intervenissero modifiche alla normativa pensionistica tali da posticipare la decorrenza della pensione oltre il termine previsto di chiusura della mobilità, l'Azienda si è impegnata ad assumere i lavoratori interessati per il tempo necessario al conseguimento del diritto alla pensione o a concordare soluzioni alternative.

Come ha già avuto modo di chiarire il Ministro Fornero in risposta a recenti atti di sindacato ispettivo relativi alle prospettive di Gruppi industriali di rilevanza nazionale, in questa fase l'impegno principale del Governo è volto alla creazione di un ambiente favorevole alle imprese in termini di economicità di produzione, di produttività e anche di buone relazioni industriali. Ciò al fine di rafforzare le imprese già operanti in Italia e di attrarre imprese per nuovi investimenti. A questi principi, tra l'altro, è ispirata la recente riforma del mercato del lavoro (A.S. 3249, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ») attualmente all'esame del Senato. Tale riforma prevede una serie di misure in grado di contribuire alla creazione di occupazione in qualità e quantità attraverso la realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico. Allo stesso tempo la riforma vuole rendere più efficiente, coerente ed equo il sistema degli ammortizzatori sociali.

In quest'ultima prospettiva occorre infatti superare forme di sostegno cui si è fatto ricorso in passato — che peraltro non appaiono più conformi con il quadro di

riferimento europeo — che in molti casi non tenevano conto delle reali prospettive produttive delle nostre aziende. Tutto ciò non è conveniente per l'economia, non è conveniente per l'occupazione, non è conveniente per la sostenibilità e per la economicità delle produzioni.

Con particolare riferimento al rilancio del settore dell'edilizia, faccio presente che l'articolo 14 della legge n. 180/2011 (c.d. Statuto delle imprese) prevede specificamente una misura per questo settore, ovvero l'istituzione del Consorzio obbligatorio Laterizi. Tale Consorzio ha lo scopo di promuovere l'efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi, la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle *performance* ambientali nonché la valorizzazione della qualità e l'innovazione dei prodotti.

Da ultimo, faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico — consultato sulla questione — nel ricordare di essere impegnato congiuntamente ai rappresentanti del settore all'attuazione del predetto consorzio, ha fatto sapere di essere disponibile ad istituire un tavolo di lavoro *ad hoc* qualora le parti ne facciano espressa richiesta.

ALLEGATO 2

5-06827 Bobba: Ratifica della convenzione OIL n. 189/2011 su lavoratrici e lavoratori domestici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Bobba relativo alla ratifica della Convenzione OIL n. 189 del 2011, sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, adottata – unitamente alla Raccomandazione n. 201 – al termine della 100^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, iniziata il primo giugno dello scorso anno.

Com'è noto, la Convenzione OIL n. 189 del 2011 e la relativa Raccomandazione n. 201, costituiscono Strumenti volti ad introdurre, per la prima volta, una disciplina che riconosca un livello minimo di tutele ai lavoratori domestici i quali, in precedenza, non hanno mai goduto di alcuna attenzione specifica sul piano internazionale.

Per entrare in vigore, la citata Convenzione dovrà essere ratificata da almeno due Paesi membri e, successivamente, registrata dal Direttore Generale dell'OIL. Decorsi dodici mesi dalla registrazione la Convenzione diventerà efficace.

A tutt'oggi, la Convenzione – anche in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dal momento della sua adozione – non è stata ratificata da nessuno degli Stati membri.

Con specifico riferimento alla situazione del nostro Paese, faccio presente che è già stata espletata la procedura – prevista dall'articolo 19 (par. 5 e 6) della Costituzione OIL – finalizzata a promuovere la ratifica della Convenzione.

In base al predetto articolo, infatti, gli Stati membri sono tenuti a sottoporre la Convenzione – e la relativa Raccomanda-

zione – alle Autorità competenti entro 12 mesi (o, in casi eccezionali, entro 18 mesi) dalla chiusura della Conferenza internazionale del lavoro, in vista dell'introduzione nell'ordinamento giuridico interno.

In conformità a tale obbligo, con lettera dello scorso 12 febbraio il Ministro degli Affari Esteri ha trasmesso i testi della Convenzione e della Raccomandazione alle nostre Autorità competenti (Presidenti della Camera e del Senato).

Per quanto concerne le procedure di avvio dell'*iter* di ratifica della Convenzione, tengo a precisare che l'Amministrazione che rappresento ha già provveduto all'acquisizione del parere favorevole alla ratifica delle Parti sociali e ha altresì predisposto la relazione tecnica in merito alla conformità della legislazione nazionale con la Convenzione.

In quest'ultima, in particolare, si evidenzia come l'assetto normativo nazionale sia sufficientemente in linea con le prescrizioni contenute nella Convenzione, atteso che – in linea di massima – ai lavoratori domestici viene già garantito un livello di tutele anche più elevato di quello richiesto.

Posso quindi assicurare il massimo impegno del Governo e del Ministero che rappresento in particolare, affinché il nostro Paese – all'esito delle necessarie verifiche di carattere legislativo normativo – possa quanto prima dotarsi di questo importante strumento internazionale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori domestici.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 Governo, approvato dal Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4434, approvato dal Senato, nel testo risultante dagli emendamenti (al quale sono abbinata ulteriori proposte di legge di iniziativa parlamentare);

rilevato che il provvedimento è stato modificato e integrato in diverse parti, anche con riferimento alle competenze della XI Commissione;

preso atto che all'articolo 1, comma 4, è stata inserita la lettera e), con cui si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica anche il compito di definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

osservato che il nuovo articolo 2-*bis* introduce condivisibili criteri per la trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali;

considerato che all'articolo 4 si prevede una specifica forma di tutela per i pubblici dipendenti che segnalino illeciti;

preso atto delle nuove disposizioni introdotte con l'articolo 8-ter, che reca interventi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
AVVERTENZA	80

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2012.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, considerato che la competenza della Commissione è limitata alla disposizione di cui all'articolo 6 del testo risultante dall'esame degli emendamenti sul quale, peraltro, nessun deputato ha svolto osservazioni, comunica di aver predisposto una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 definitivo – Vol. 1/2) e i relativi allegati (COM(2011)777 definitivo – Vol. 2/2).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	81
Comunicazioni del Presidente	81

Giovedì 24 maggio 2012. – Presidenza del presidente Massimo D’ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Giovanni DE GENNARO, prefetto, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati da Massimo D’ALEMA (PD), *presidente*, dai deputati Fabrizio CICCHITTO

(PdL), Pietro LAFFRANCO (PdL) e Ettore ROSATO (PD) e dai senatori Felice BELISARIO (IdV), Gaetano QUAGLIARIELLO (PdL), Achille PASSONI (PD) e Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

Comunicazioni del Presidente.

Massimo D’ALEMA (PD), *presidente*, svolge comunicazioni concernenti l’organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i deputati Fabrizio CICCHITTO (PdL) e Ettore ROSATO (PD) e i senatori Felice BELISARIO (IdV) e Gaetano QUAGLIARIELLO (PdL).

La seduta termina alle 9.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atto n. 466 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	4
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A	11
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	12
<i>ALLEGATO (Documento finale approvato)</i>	14

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
---	----

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5177</i>) ..	12
---	----

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4664</i>)	13
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

AVVERTENZA	13
------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Nota depositata dal relatore</i>)	21
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	22
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	23
--	----

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
--	----

INTERROGAZIONI:

5-06891 Contento: Sulla composizione della Commissione per il concorso in magistratura indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011	18
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	24
--	----

5-06763 Bernardini: Sulla morte di un detenuto all'interno della sezione psichiatrica del carcere di Rebibbia	19
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	25
--	----

5-06760 Bernardini: Sulle gravissime condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Spoleto	19
---	----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	27
--	----

5-06778 Bernardini: Sulle condizioni del carcere Due Palazzi di Padova	19
--	----

ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	29
--	----

5-06779 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Bologna	19
---	----

ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	31
--	----

5-06783 Bernardini: Sulla vendita del palazzo di giustizia da parte del comune di Potenza	19
--	----

ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	33
--	----

5-06796 Bernardini: Sulle criticità strutturali della casa di reclusione di San Cataldo	19
---	----

ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>)	34
---	----

5-06717 Bernardini: Sulle condizioni di trattamento dei detenuti nel carcere di Potenza, nonché sul sovraffollamento delle carceri e sul principio della territorializzazione dell'esecuzione della pena	19
--	----

ALLEGATO 11 (<i>Testo della risposta</i>)	36
---	----

5-06719 Bernardini: Sulle condizioni di trattamento dei detenuti nel carcere di Catania « Biccoca »	20
ALLEGATO 12 (Testo della risposta)	39
AVVERTENZA	20

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione del Direttore del Center for Muslim-Christian Understanding presso la Georgetown University, John L. Esposito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>) ...	42
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti – Parere</i>)	43
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	45
5-06916 Rubinato e Baretta: Iniziative in ordine all'esclusione dal patto di stabilità interno di spese in materia di edilizia scolastica	45
ALLEGATO (Testo della risposta)	51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori da benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	45
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione. C. 5058, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06917 Mariani: Iniziative normative per ricondurre le attuali competenze di Sogesid spa nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero dell'ambiente	66
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-06918 Ghiglia: Iniziative urgenti per assicurare ai parchi nazionali le risorse indispensabili per il corretto funzionamento	66
5-06919 Di Biagio: Iniziative, anche normative, in materia di entrata in funzione ed eventuale revisione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-06920 Dionisi: Iniziative urgenti per assicurare il buon funzionamento del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti	67

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-06352 Schirru: Misure occupazionali e richieste di CIG per i dipendenti del gruppo <i>Italcementi</i> .	
5-06476 Fedriga: Misure occupazionali e richieste di CIG per i dipendenti del gruppo <i>Italcementi</i>	73
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	76
5-06827 Bobba: Ratifica della convenzione OIL n. 189/2011 su lavoratrici e lavoratori domestici	74
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	79

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
AVVERTENZA	80

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	81
Comunicazioni del Presidente	81

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 5,20



16SMC0006620